



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0021505/GAB del 16/10/2014
Ufficio Legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria della Conferenza Unificata
Via della Stamperia, 8 - 00187 Roma
c.a. **Cons. Antonio Naddeo**
statoregioni@mailbox.governo.it

Oggetto: Schema regolamento recante: "Linee guida per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, in attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 9 della direttiva comunitaria 2000/60/CE".

Si trasmette il provvedimento in oggetto, al fine di acquisire il prescritto parere di codesta Conferenza.

Si allega la relazione illustrativa predisposta dalla competente Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche.

Il Capo dell'Ufficio legislativo
p. Cons. Alfredo Storto

“Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale
e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua”

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni, recante: “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.”;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, recante: “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province autonome e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 88;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive norme di attuazione;

VISTA la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e prevede che *“Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio: «chi inquina paga», ritenendo l'analisi economica uno degli strumenti fondamentali per agevolare un utilizzo idrico sostenibile;*

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di recepimento della direttiva 2000/60 CE, recante «Norme in materia ambientale», e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 119 e 154;

VISTO l'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012 di “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”, e, in particolare, il comma 1, lettera d) che disciplina l'adozione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare dei " *criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività in attuazione del principio del recupero integrale del costo del servizio e del principio «chi inquina paga»*";

CONSIDERATO che è necessario stabilire i criteri tecnici e metodologici per determinare i costi ambientali e della risorsa tenendo conto dei diversi utilizzi;

CONSIDERATO che per le Autorità che già applicano metodologie equivalenti per la determinazione dei costi ambientali e della risorsa è opportuno garantire, nella fase di pianificazione e programmazione 2014 - 2020, un'attuazione progressiva delle presenti linee guida;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato.....

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota del, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

DECRETA

Articolo 1

1. Sono approvate le linee guida e il relativo allegato tecnico.
2. Le premesse, le linee guida e il relativo allegato tecnico sono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

1. Nelle fasi di pianificazione e programmazione dei piani di gestione le Autorità adeguano gli approcci metodologici di determinazione dei costi ambientali e della risorsa al presente regolamento.
2. Per la programmazione 2014 - 2020 le metodologie disciplinate dal presente decreto si applicano progressivamente nei casi in cui le Autorità già utilizzano metodologie che consentono di conseguire risultati equivalenti.

BOZZA DI LINEE GUIDA – 19 settembre 2014

Introduzione	2
1. DEFINIZIONI	4
1.1 Utilizzi	4
Usi idrici	4
Servizi idrici	4
Utilizzatori	6
1.2 Costi finanziari, costi ambientali e costi della risorsa	7
Costi finanziari	7
Costi ambientali	7
Costi della risorsa	8
2. METODO DI STIMA DEI COSTI	9
2.1 Stima dei costi finanziari	9
2.2 Stima dei costi ambientali	9
2.2 Stima dei costi della risorsa	11
3. INTERNALIZZAZIONE DEI COSTI	14
3.1 Adeguatezza della copertura dei costi	15
3.2 Sostenibilità economica-finanziaria	16
3.3 Deroghe (<i>exemptions</i>) e costi sproporzionati	17

Introduzione

La Direttiva 2000/60/CE (DQA) stabilisce obiettivi di qualità e disciplina le modalità per conseguirli, anche attraverso l'attuazione di una idonea politica dei prezzi dell'acqua che incentivi un uso razionale della risorsa idrica e, in applicazione del principio chi inquina paga, consenta un adeguato contributo al recupero dei costi, compresi quelli ambientali e della risorsa. Il recupero dei costi nei vari settori d'impiego costituisce altresì un requisito di condizionalità ex ante per la politica di Coesione e l'accesso ai fondi strutturali del prossimo ciclo di programmazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett.d) del DPCM 20 luglio 2012, i criteri omogenei per la determinazione dei costi ambientali e della risorsa (**Environmental and Resource Costs, di seguito ERC**) devono essere disciplinati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il documento si articola in tre sezioni dedicate rispettivamente a:

1. definizioni necessarie ad individuare gli ERC,
2. metodologia di stima degli ERC,
3. individuare l'approccio generale per l'internalizzazione degli ERC.

Lo scopo del presente documento è pertanto quello di fornire un riferimento tecnico in grado di supportare le Amministrazioni competenti ad effettuare la ricognizione degli ERC già internalizzati negli esistenti strumenti di recupero dei costi, l'identificazione degli ERC da internalizzare e di quelli residui, come riportato nella rappresentazione schematica delle linee guida a pagina 3.

Nella fase di pianificazione e programmazione dei piani di gestione, relativa al periodo 2014 – 2020, sono fatte salve eventuali metodologie di determinazione dei costi ambientali e della risorsa già impiegate dalle Autorità competenti nell'approntare l'aggiornamento dell'analisi economica il cui risultato sia equivalente a quello conseguente all'applicazione delle presenti linee guida, con l'obbligo di implementazione progressiva della nuova metodologia.

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti linee guida si rimanda ai documenti guida elaborati nel contesto della *Common Implementation Strategy* per la DQA e in particolare: Documento Guida n.1 "*Economics and the environment*" (2003), *Drafting Group ECO1 e ECO2* (2007) e *Guidance Reporting 2016* (2014).




Tabella 1 - Rappresentazione schematica delle linee guida

1. DEFINIZIONI

Con riferimento al quadro normativo nazionale, alla DQA e ai documenti tecnici redatti ufficialmente a livello comunitario in materia di analisi economica e costi ambientali e della risorsa, ai fini delle presenti linee guida, si forniscono le seguenti definizioni:

1.1 Utilizzi

Sono **utilizzi idrici** tutte le attività che impiegano la risorsa e/o impattano sullo stato delle acque e che potrebbero impedire il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla DQA. I vari utilizzi devono essere individuati secondo l'analisi delle pressioni e degli impatti elaborata conformemente all'articolo 5 ed allegato II della DQA. In conformità al disposto dell'art. 2 punto 39 della DQA e dell'art. 74 comma 2 lett. pp) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, gli utilizzi comprendono gli **usi idrici** ed i **servizi idrici**.

Usi idrici

Sono usi idrici quelli indicati dall'art. 6 del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 (T.U. 1775/1933), soggetti al regime della concessione e gli usi soggetti ad autorizzazione, permessi o altro atto dispositivo o costitutivo di diritti¹.

Anche ai fini dell'applicazione del principio chi inquina paga, sono considerati i seguenti usi:

- potabile;
- produzione forza motrice (idroelettrico);
- agricolo di irrigazione;
- industriale;
- estrazione acque minerali e termali;
- ogni altro uso che l'Autorità competente, in sede di pianificazione di bacino, ha identificato come significativo (ittio-genico, navigazione, balneazione, innevamento artificiale, ecc.).

Servizi idrici

Sono servizi idrici tutte le attività - pubbliche o private - di prelievo, contenimento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di acque sotterranee e/o superficiali, di gestione delle acque meteoriche, di raccolta e trattamento delle acque reflue nonché le attività finalizzate a preservare la risorsa idrica e tutelare le persone, i beni e le attività umane dai rischi connessi ad eventi estremi (alluvioni, siccità).

Sono servizi idrici:

- a. **il Servizio idrico integrato** di cui all'art. 141, comma 2 del D.lgs 152/2006 costituito, ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) del 27 dicembre 2013, n. 643/2013/R/idr (allegato A), *"dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche i seguenti servizi:*

1. *la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più*

¹Altri usi, disciplinati da norme diverse dal T.U. 1775/1933, sono, a titolo esemplificativo: acquacoltura; acque minerali e termali; navigazione; balneazione; pesca; uso ricreativo e sportivo; uso di pertinenze idrauliche; concessione di spiagge lacuali.

- utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
2. le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione del presente provvedimento, dette attività sono da considerarsi incluse tra le "attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato";
- b. **Servizio Idrico di gestione delle reti bianche:** costituito dall'insieme dei servizi pubblici di gestione delle condotte urbane separate a servizio delle sole acque meteoriche di dilavamento (fognatura bianca), comprese quelle che utilizzano infrastrutture del Servizio Idrico di bonifica e ad esclusione di quelle già ricomprese nel Servizio Idrico Integrato;
- c. **il Servizio idrico industriale:** costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi industriali, di fognatura e depurazione di acque reflue industriali, ad esclusione di quello ricompreso nel servizio idrico integrato;
- d. **il Servizio idrico di irrigazione:** costituito dall'insieme dei servizi di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi agricoli, di irrigazione;
- e. **il Servizio idrico di regolazione dei laghi Maggiore, di Como, d'Iseo e di Garda:** costituito dall'insieme dei servizi pubblici di regolazione del livello idrometrico dei grandi laghi, delle portate derivate e della gestione delle opere di regolazione dei medesimi, finalizzati alla tutela degli ecosistemi connessi all'ambiente lacustre, alla ripartizione della risorsa idrica per l'irrigazione ed alla distribuzione su aree vaste della risorsa idrica che svolge anche un ruolo di rimpinguamento della falda;
- f. **il Servizio di gestione degli invasi e di altre opere di laminazione, accumulo, adduzione e/o vettoriamento delle acque:** costituito dall'insieme dei servizi di regolazione degli invasi e delle altre opere di laminazione, accumulo, adduzione e/o vettoriamento delle acque, comprendente la regolazione degli usi plurimi (ad esempio: produzione programmata di energia elettrica, balneazione, navigazione, pesca sportiva, oltre che vendita di acqua all'ingrosso), il mantenimento della capacità d'invaso, la gestione delle opere di scarico, la laminazione delle piene;
- g. **il Servizio idrico di gestione della rete e delle opere di bonifica ai fini di difesa idraulica e di presidio idrogeologico:** costituito dall'insieme dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica con destinazione d'uso (esclusiva o promiscua) di scolo e allontanamento delle acque di origine meteorica nonché delle opere di bonifica montana per la regimazione dei deflussi del territorio collinare e montano²;
- h. **Servizio idrico di gestione dei corsi d'acqua naturali e delle opere idrauliche:** costituito dall'insieme dei servizi pubblici finalizzati alla sicurezza, alla salvaguardia ambientale, al risanamento delle acque (ad esempio: riqualificazione fluviale, potenziamento delle capacità di auto - depurazione;

² la Corte Costituzionale con la sentenza n.66/92, ha affermato che le attività di bonifica fanno parte della più ampia azione pubblica per la difesa del suolo, la tutela, la valorizzazione e il corretto uso delle risorse idriche, la tutela dell'ambiente come ecosistema, in una concezione globale degli interventi sul territorio. Azione che coinvolge preminenti interessi pubblici facenti capo alle comunità territoriali nel loro complesso più che a singole categorie di soggetti privati.

rinaturazioni e ripristino ambientale; ecc.) nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria:

1. delle opere di sistemazione idraulica e di riduzione del rischio connesso con eventi meteorologici estremi e pertinenze idrauliche;
2. delle aree golenali, greto, aree o beni destinati alla tutela idraulica;
3. alvei fluviali.

Al fine di attuare il principio generale di copertura dei costi si devono considerare sia i servizi idrici, sia le attività che comportano importanti livelli di sfruttamento della risorsa idrica o di impatto su questa e sugli ecosistemi connessi. Con riferimento a queste ultime devono essere esaminate e valutare compiutamente le specifiche del settore idroelettrico (produzione forza motrice) nei distretti ove ciò sia rilevante.

Tabella 2 - Servizi ecosistemici

Alcuni ecosistemi acquatici naturali e ricostruiti sono in grado di esplicitare delle funzioni (ritenzione idraulica, laminazione delle piene, abbattimento dei nutrienti, fitodepurazione, ricarica della falda, etc.) che, in determinate condizioni, possono configurarsi come "servizi" suscettibili di remunerazione o compensazione (in analogia ai servizi idrici sopra definiti, caratterizzati, generalmente, da un'obbligazione reciproca tra il soggetto gestore, che eroga il servizio o una prestazione, e l'utente beneficiario tenuto a pagare il relativo corrispettivo, che sia canone, tariffa o tributo). Tuttavia, il riconoscimento e la determinazione dei pagamenti di tali funzioni (*Payments for Ecosystem Services* - PES) richiede almeno l'esistenza di una consolidata struttura di relazioni tra risorse ambientali, sistemi economici e azione di *governance* e la possibilità, nonché la capacità di definire una idonea contabilità ambientale in grado di valorizzare in termini economici le esternalità in un dato territorio di riferimento (es. bacino idrografico, sottobacino, area protetta ecc.).

Nel caso le condizioni sopra riportate siano soddisfatte, i PES possono essere contemplati nel contesto dell'analisi economica dei piani di gestione coerentemente alle indicazioni fornite in queste linee guida, in assenza di tali essenziali condizioni risulta invece impossibile considerare i PES.

Utilizzatori

Sono utilizzatori:

- a. i titolari di una concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. 1775/1933 s.m.i. o di qualsiasi altra autorizzazione, permesso o altro atto dispositivo o costitutivo di diritti sulla base di normative nazionali o regionali, escluse eventuali autorizzazioni o licenze rilasciate dai consorzi di bonifica agli utenti del servizio idrico di irrigazione di cui alla lett. d) del precedente elenco;
- b. i soggetti beneficiari ed utenti dei servizi idrici.

Tabella 3 - Beneficiari ed utenti dei servizi idrici

A titolo esemplificativo, si identificano per ciascun servizio idrico i seguenti soggetti:

- a. Servizio idrico integrato: gli utenti del servizio idrico integrato;
- b. Servizio Idrico di gestione delle reti bianche: cittadini serviti;
- c. Servizio idrico industriale: le aziende che si avvalgono del servizio (consorziate, in convenzione, ecc.);

- d. Servizio idrico di irrigazione: aziende agricole e agricoltori consorziati;
- e. Servizio idrico di regolazione dei Laghi Maggiore, di Como, d'Iseo e di Garda: soggetti ai quali sono primariamente indirizzate le attività di regolazione dei grandi laghi (consorzi irrigui, produttori di energia, ecc);
- f. Servizio di gestione degli invasi e di altre opere di laminazione, accumulo, adduzione e/o vettoriamento: tutti i soggetti che, a vario titolo, beneficiano delle opere di regolazione e della adduzione e distribuzione d'acqua ad usi plurimi;
- g. Servizio idrico di gestione della rete e delle opere di bonifica ai fini di difesa idraulica e di presidio idrogeologico: i soggetti proprietari di immobili che beneficiano di tali attività;
- h. Servizio idrico di gestione dei corsi d'acqua naturali e delle opere idrauliche: la generalità della popolazione del territorio interessato dalle attività di tutela (comunità territoriali);

1.2 Costi finanziari, costi ambientali e costi della risorsa

Costi finanziari

Sono i costi legati alla fornitura ed alla gestione degli usi e dei servizi idrici. Sono i costi imputabili a un'attività o transazione economica (produzione o servizio) che si avvale della risorsa idrica sia come bene di consumo finale sia come bene (fattore) di produzione. I costi finanziari comprendono i costi operativi di gestione e di manutenzione (costi O&M) e i costi di capitale. I costi finanziari possono, relativamente ai precedenti cicli di pianificazione e programmazione, contenere anche costi riferibili a misure di rilievo ambientale che dovranno essere identificati ed esplicitati come costi ambientali internalizzati in sede di analisi economica³.

Costi ambientali

Sono i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi o ad altri utilizzatori, nonché costi legati alla alterazione/riduzione delle funzionalità degli ecosistemi acquatici o al degrado della risorsa sia per le eccessive quantità addotte sia per la minore qualità dell'acqua, tali da danneggiare gli usi dei corpi idrici o il benessere derivante dal valore assegnato al non-uso di una certa risorsa.

E', quindi, "costo ambientale" qualsiasi spesa, intervento o obbligo (vincoli e limiti nell'uso) per il ripristino, la riduzione o il contenimento del danno prodotto dagli utilizzi per raggiungere gli obiettivi di qualità delle acque previsti nei piani di gestione, imputabile direttamente al soggetto che utilizza la risorsa e/o riceve uno specifico servizio idrico.

Per il Servizio Idrico Integrato si richiamano le definizioni, in quanto compatibili con le presenti linee guida, contenute nella deliberazione 27 dicembre 2013 643/2013/R/IDR dell'AEEGSI.

³ Per maggiori dettagli, si rimanda alla tabella 5 del capitolo 2.

Tabella 4 - Danno

Ai fini delle presenti linee guida, in particolare per la valutazione economica dei costi ambientali, il concetto di danno va esclusivamente ricondotto ad una perdita qualitativa o quantitativa della risorsa (deterioramento/depauperamento), ovvero ad un'alterazione o modificazione della stessa, ancorché in assenza di dolo, negligenza o colpa grave da parte del soggetto che utilizza il bene acqua. Quindi, è da considerare danno il riferimento, quantificabile anche in termini di costo, per il ripristino o il mantenimento quali quantitativo del bene che subisce o abbia subito una qualsiasi perdita per il solo fatto dell'utilizzo o per il quale, ai fini delle necessarie misure da approntare, sia riscontrato il nesso di causalità tra l'utilizzo e la sua alterazione quali quantitativa.

Il danno derivante da un utilizzo si ha, pertanto, quando l'utilizzo stesso provoca una qualsiasi alterazione dello stato ambientale di un corpo idrico discostandolo dagli obiettivi definiti nei piani di gestione e/o pregiudicandone il futuro raggiungimento.

Pertanto, l'analisi delle pressioni e degli impatti diventa necessaria per la caratterizzazione fisica delle situazioni descrittive il danno ambientale e per determinare se il corpo idrico, in conseguenza degli utilizzi, sia a rischio di non raggiungere l'obiettivo ambientale.

Costi della risorsa

Sono i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale tenendo conto: della disponibilità idrica spazio - temporale, dei fabbisogni attuali e futuri, della riproducibilità della risorsa e della qualità della stessa, dei vincoli di destinazione e degli effetti economico - sociali e ambientali producibili dai diversi usi e non usi. Concorreranno, cioè, alla scelta dell'uso o non uso a cui destinare l'acqua, la scarsità della risorsa da utilizzare, la qualità della stessa e la rinuncia ai benefici dell'uso alternativo rispetto a quello scelto⁴.

Tali costi si generano in sede di allocazione della risorsa idrica se la differenza tra il valore economico (attuale e futuro) che si avrebbe nel caso del suo migliore utilizzo alternativo ed il valore economico (attuale e futuro) dell'acqua nelle attività a cui è stata assegnata è positiva.

Il costo della risorsa, quindi, esiste solo se l'alternativa d'uso dell'acqua genera un valore economico (d'uso e di non uso) maggiore rispetto all'uso corrente dell'acqua ed è determinato dallo spiazzamento (sottrazione/indisponibilità di risorsa) che gli usi attuali determinano in rapporto:

- a una domanda inesa a maggiore valore aggiunto;
- a volumi presuntivamente utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità.

⁴ Si tenga conto che la normativa vigente pone dei vincoli alla destinazione della risorsa idrica in funzione della qualità della stessa preferendo, tra tutti gli usi concorrenziali, quello potabile e, in subordine, l'irriguo.

2. METODO DI STIMA DEI COSTI

La valutazione delle tre tipologie di costo sopra definite, su cui si articola l'analisi economica della DQA, necessita di informazioni differenziate, non sempre note o accertabili con procedure omogenee.

I costi definiti "finanziari", sono di norma rilevabili come costi diretti già contabilizzati o possono essere stimati (quantificati) sulla base di procedure e parametri noti.

Diverso è il caso dei costi ambientali, per la valutazione dei quali è per lo più necessario procedere attraverso metodi indiretti (*proxy*). In proposito, le presenti linee guida adottano un metodo di stima "*cost based*", basato cioè sulla valutazione dei costi di intervento per la riparazione del danno ambientale nonché per il miglioramento e la protezione del bene ambientale, comunque funzionali al raggiungimento di obiettivi dati di qualità ambientale⁵.

Questa opzione traduce la considerazione che il costo necessario al mantenimento di un certo livello di qualità del bene ambientale sia una stima plausibile del valore del bene stesso, sebbene tendenzialmente sottostimato per effetto della difficoltà di calcolare il "valore totale" del bene in questione. Il recupero del costo ambientale non coperto potrà avvenire, ove sia sostenibile, per fasi successive di revisione dei programmi di misure attraverso i vari cicli di programmazione e attuazione dei piani di gestione. Peraltro, il sistema concessorio italiano impone agli utilizzatori della risorsa idrica anche obblighi di tutela e salvaguardia ambientale che contribuiscono a controllare la eventuale formazione di costi ambientali.

Diverso ancora è il caso del costo della risorsa la cui stima, in base alla definizione adottata di "costo di scarsità", è affidata al possesso di svariate informazioni (quantità scambiate, allocazioni, prezzi) e ad un calcolo relativamente complesso.

2.1 Stima dei costi finanziari

In base alla definizione datane, per il relativo calcolo o stima, si rinvia alle metodologie in essere o a quelle che saranno definite dai soggetti competenti nei vari settori di impiego della risorsa o di gestione dei servizi. Per la valutazione, si rinvia ai consueti metodi di accertamento di equilibrio gestionale, sostenibilità e convenienza.

2.2 Stima dei costi ambientali

La stima dei costi ambientali è un passaggio cruciale nell'elaborazione dei piani di gestione e avviene attraverso il processo di seguito schematizzato.

⁵ Nel caso specifico, si tratta degli obiettivi di qualità delle acque attesi dalla DQA e assunti dai piani di gestione idrografici.




Figura 1- Procedura di individuazione dei costi ambientali (adattato da: WFD CIS Drafting Group ECO2 - Information sheet - 2004)

Dunque, una volta rilevata la natura e le cause del danno, a seguito dell'analisi delle pressioni e degli impatti elaborata conformemente all'articolo 5 della DQA, sulla base del complesso di misure (obblighi, restrizioni e/o interventi diretti ecc.) necessarie, realizzabili ed effettivamente funzionali al ripristino dello stato-obiettivo atteso dal piano di gestione per ciascun corpo idrico, occorre:

- procedere alla quantificazione dei costi da sostenere per la riduzione o rimozione del danno stesso;
- attribuire gli oneri di copertura in applicazione dei principi "chi inquina paga" e "chi usa paga".

Sulla base di tale approccio, i costi ambientali potranno considerarsi internalizzati quando il programma di misure sarà stato attuato e i relativi costi (ritenuti efficienti) sostenuti o compensati. In tal caso, è necessario identificarli ed esplicitarli nell'analisi economica.

Nel caso residui una parte di costo ambientale questo potrà essere recuperato, in tutto o in parte, nelle fasi successive di pianificazione (proroghe) o, purché economicamente sostenibile, attraverso la programmazione di ulteriori misure supplementari necessarie a raggiungere l'obiettivo ambientale non altrimenti conseguibile. La persistenza di un costo ambientale residuo può altresì essere ritenuta inevitabile o accettabile in base a parametri

tecnici o socio-economici, coerentemente con quanto previsto dai criteri di deroga di cui all'articolo 4 della Direttiva, in particolare i punti 4.3, 4.4 e 4.5. (cfr. cd *exemptions*).

Tabella 5 - Costi finanziari e costi ambientali: una precisazione

Può essere utile illustrare la particolare interconnessione tra costi finanziari e costi ambientali che emerge dalla DQA e in particolare dalle definizioni e dagli schemi processuali proposti dal documento guida N. 1 (*Economics and the Environment*).

Con riferimento all'attuale ciclo di pianificazione distrettuale (2015):

- **Costi finanziari:** spese sostenute dai servizi idrici per l'esercizio delle attività di protezione ambientale sulle acque e gli ecosistemi connessi. Dovrebbero corrispondere grosso modo ai costi delle misure attuative delle direttive precedenti la DQA, denominate misure di base⁶.
- **Costi ambientali:** valore economico del danno ambientale in essere, approssimato dal costo degli interventi necessari a colmare il *gap* tra "stato iniziale" e "stato-obiettivo". Dovrebbero corrispondere al costo delle misure supplementari.

Con riferimento ai cicli successivi (2021 o 2027):

- **Costi finanziari:** spese sostenute dai servizi idrici per l'esercizio delle attività di protezione delle acque e degli ecosistemi connessi, una volta ottenuti gli *standard* di qualità assegnati. Dovrebbero corrispondere ai nuovi "costi di sistema", includendo i costi addizionali del programma di misure supplementari ormai a regime (ammortamento misure + costi di gestione).
- **Costi ambientali:** valore economico del danno ambientale residuo (esternalità ambientali negative), ritenuto inevitabile o accettabile in base a parametri tecnici o socio-economici, in analogia con quanto previsto dai criteri di deroga di cui all'Articolo 4 della Direttiva, in particolare ai punti 4.3, 4.4 e 4.5.

In questa logica, i costi ambientali possono essere internalizzati come componente attuale o futura della tariffa dei servizi e/o dei canoni di concessione d'uso, a copertura del costo economico di una esternalità da recuperare a carico del soggetto che la produce o a compensazione di chi la subisce. Essi si traducono in costi finanziari se e quando assumono la forma di "spesa" (uscita di cassa) per il soggetto chiamato o a sostenere direttamente un intervento di protezione ambientale o ad acquistare un servizio parimenti finalizzato.

2.3 Stima dei costi della risorsa

Il **costo della risorsa**, assunto come "costo di scarsità", non può essere trattato in modo simmetrico al costo ambientale, cioè come una componente di costo da trasferire *tout court* nel prezzo dell'acqua. Il costo della risorsa è infatti generato da una "inefficienza allocativa", è cioè un **costo economico** che può prodursi sotto condizioni di mercato inefficiente⁶.

⁶ In un modello astratto, trasferire un "costo di scarsità" sul prezzo di vendita del bene o servizio avrebbe lo scopo di correggere la distorsione creata dall'assenza di mercato (prezzo come segnale di equilibrio); se tale componente si traduce in compensazione a favore dei soggetti economici spiazzati e danneggiati dalla distorsione, l'equilibrio è ristabilito. Insomma, stabilire un costo di scarsità ed esigerne l'equivalente monetario dall'utilizzatore inefficiente - cioè tradurlo in un costo finanziario, per quanto sia difficile immaginarne il computo e l'esigibilità - avrebbe in astratto lo scopo di ristabilire il "giusto" prezzo di equilibrio tra domanda e offerta. Possiamo anche pensare che un costo della risorsa, corrisposto nel prezzo pagato

Trattandosi di un costo opportunità, può presentare variazioni rispetto a contesti territoriali e temporali diversi e nei casi in cui non vi sia competizione tra gli utilizzi il costo della risorsa è nullo.

Il costo della risorsa va pertanto accertato attraverso un complesso di azioni concatenate e conseguenti:

- conoscere adeguatamente la ripartizione amministrativa dei diritti di prelievo (concessioni) e dei consumi reali; i consumi devono essere tarati in termini di bilancio (oltre che di prelievo), prendendo in considerazione i tassi di restituzione, almeno per macro usi (fino ai cosiddetti “usi - non consumi”, come nei casi di restituzione quasi integrale dei volumi derivati);
- verificare la convenienza del rapporto tra funzioni idriche differenti (usi) e dei relativi rapporti tra queste e i rispettivi consumi, anche attraverso l’elaborazione di standard di riferimento (ad esempio la dotazione idrica ottimale pro-capite per gli usi domestici, la dotazione specifica per ettaro per gli usi irrigui, ecc.);
- analizzare gli squilibri più evidenti, identificare le cause valutando se siano addebitabili alla mappa “storica” dei diritti, alle priorità di uso stabilite dalla legge o anche - e in che misura - a carenze tecnologiche o inefficienze dei sistemi di distribuzione ecc. (le perdite di rete sono una componente del costo di scarsità, così come lo sono le inefficienze gestionali);
- stabilire quale volume di prelievi, in sottrazione ai livelli attuali di concessione/consumo, sarebbe sufficiente a supportare un regime idrologico coerente con il raggiungimento degli obiettivi di qualità biologica (DMV, flusso ecologico), a costi comparativamente convenienti.

Ognuno di questi passaggi può restituire una quantità idrica e/o un moltiplicatore per calcolare segmenti di costo della risorsa, in relazione a fattori di inefficienza differenziati.

Si deve essere consapevoli che in assenza di dati e riferimenti come quelli su elencati, qualsiasi tentativo di stabilire un costo della risorsa in termini di *“differenza tra valore economico del beneficio netto degli usi attuali e valore delle migliori alternative attuali o future”* sarebbe privo di fondamento.

Una volta stabilito il principio di compensazione e di copertura del consumo di risorsa idrica, si presentano in primo luogo due opzioni strategiche:

- **disincentivare e tendenzialmente ridimensionare gli usi inefficienti;**
- **ridurre i consumi e approssimare un rendimento ottimale e sostenibile della risorsa⁷.**

In altre parole, accertare un costo della risorsa e “tenerne conto” (*to take account*) nella copertura del costo dei servizi significa, almeno tendenzialmente, agire in modo da comprimere quanto più possibile il costo marginale della risorsa, risolvendo e superando progressivamente le inefficienze strutturali del sistema dei diritti d’uso (concessioni). Nella determinazione del costo della risorsa entrano, tuttavia, in gioco anche ragioni di superiore pubblico interesse rispondenti a specifiche strategie politico - economiche. Ovvero, l’efficiente allocazione della risorsa non significa *sic e simpliciter* che tutti gli usi e il non uso siano soddisfatti, né che i sacrifici siano equamente ripartiti tra gli uni e gli altri, o tra i

dal consumatore inefficiente, vada a finanziare una qualche misura a favore dell’ecosistema idrico e dei suoi utilizzatori; vada cioè a compensare il costo della risorsa attraverso benefici complementari

⁷ Che si tratti in primo luogo di prendere in considerazione azioni di “riduzione” del costo della risorsa, più che di compensazione economica, è suggerito dallo stesso Articolo 9 della DQA che, dopo avere posto la copertura del costo dei servizi in una prospettiva VET (almeno tendenziale), passa poi a una richiesta di *accounting* circa le politiche di prezzo in atto e gli obiettivi di risparmio idrico e di efficienza di sistema.

concessionari e gli utenti dei servizi; si tratterà piuttosto della migliore allocazione possibile in termini di efficacia ambientale, considerata ottimale sotto l'aspetto economico e sociale e contemperati gli interessi coinvolti.

In ragione della causa, l'Autorità competente procederà ad applicare gli istituti normativi previsti o ad adottare le misure idonee a conseguire la migliore allocazione possibile della risorsa come riportato nella tabella 6 sottostante, fatta salva l'azione di regolazione dei grandi laghi alpini ad opera dei consorzi di regolazione che provvedono annualmente alla ripartizione della risorsa per i vari usi, in ragione della disponibilità di risorsa e delle derivazioni regolarmente assentite.

Tabella 6 - Gestione delle inefficienze allocative e gestionali.

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo ambientale fissato nel piano di gestione e allo scopo di soddisfare gli usi possibili e i fabbisogni dei concessionari, fatto salvo il rispetto del DMV e dell'equilibrio del bilancio idrico, l'autorità competente, al verificarsi di una o più delle cause sotto elencate, può:

a) inefficienza allocativa temporale:

- I. ai sensi dell'art. art. 43, comma 3, del T.U. 1775/1933, nominare un regolatore governativo;
- II. ai sensi dell'art. 168 del D.lgs. 152/2006, comma 1, lett.b), imporre al concessionario di derivazioni idroelettriche, servite da invasi, rilasci sufficienti a soddisfare, oltre che il DMV, i bisogni minimi delle derivazioni regolarmente assentite a valle degli invasi;

b) inefficienza allocativa ciclica o stagionale e/o inefficienza allocativa strutturale, oltre alle misure di cui al punto a):

- I. ai sensi dell'art.95, comma 5, del d.lgs.152/2006, facoltà, nell'ambito della pianificazione del bilancio idrico, di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative ai concessionari (revisione delle concessioni senza indennizzo);
- II. ai sensi dell'art.45 del T.U. 1775/1933, ricorrere all'istituto della sottensione;
- III. ai sensi dell' art. 48, co. 3, del T.U. 1775/1933, imporre la cessazione o la modifica della derivazione;
- IV.

c) inefficienze gestionali: prevedere nel programma di misure interventi di recupero perdite, riutilizzo, ravvenamento della falda, ecc., i cui costi saranno a carico del settore responsabile.

Nella figura seguente è illustrato schematicamente l'approccio per l'individuazione dei costi della risorsa.




Figura 2 - Individuazione dei costi della risorsa.

3. INTERNALIZZAZIONE DEI COSTI

I costi, anche quelli ambientali e della risorsa, sono internalizzati quando trovano compensazione nella corrispondente contabilità dell'utilizzatore e tale compensazione può avvenire attraverso:

1. politiche dei prezzi (es. canoni, tariffe) ;
2. strumenti fiscali (es. tasse, tributi, contributi);
3. fissazione di obblighi come da normativa vigente di settore o da disciplinare di concessione (es. rilasci di DMV, scale di risalita dei pesci, riqualificazione fluviale, ecc.) ed altri obblighi normativi imposti da situazioni contingenti (es. maggiori rilasci in alveo, ecc.)

In ragione di quanto innanzi, la copertura finanziaria del costo delle misure dovrà essere garantita attraverso:

- una quota parte dei canoni di concessione per la derivazione di acqua ai sensi del R.D. 1755/1933, con vincolo di destinazione. Il canone di concessione sarà determinato tenendo conto della destinazione e della qualità della risorsa, della quantità prelevata e della stagionalità;
- una quota parte dei canoni per le autorizzazioni e le licenze idrauliche ai sensi del R.D. 523/1904;
- una quota parte dei di canoni di concessione, autorizzazione e licenza sul demanio di bonifica ai sensi del R.D. 368/1904;

- una quota parte dei canoni di concessione per occupazione delle aree del demanio idrico.

Per quanto riguarda le misure che interessano, in particolare, i servizi idrici la copertura finanziaria dovrà essere garantita attraverso:

- la tariffa del servizio idrico integrato;
- la tariffa del servizio idrico industriale;
- i contributi irrigui;
- i contributi di bonifica destinati allo scolo ed alla difesa idraulica nonché al presidio idrogeologico ai sensi del R.D. 215/1933;
- i contributi per il recapito di scarichi nei canali di bonifica ai sensi dell' art. 166 del D.lgs 152/2006;
- la fiscalità generale;
- i contributi pubblici.

Altre misure necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali che non siano riconducibili alle ipotesi precedenti o che interessino in particolar modo le derivazioni, autorizzazioni o altro diritto d'uso potranno tradursi in obblighi e modalità di prelievo nell'atto autorizzativo o nel disciplinare di concessione e saranno a totale carico del titolare della concessione, dell' autorizzazione o del diritto d'uso.

Al fine di evitare il doppio conteggio dei costi ambientali e della risorsa sia nei canoni che nella tariffe, nei ruoli, nei contributi, ecc. (secondo l'esemplificazione di cui ai punti sopra riportati), sarà cura delle Autorità competenti esplicitare quale quota di costo ambientale è internalizzata a monte attraverso i canoni di concessione.

3.1 Adeguatezza della copertura dei costi

La Direttiva richiede che gli obiettivi ambientali siano conseguibili anche attraverso lo strumento fondamentale di un'adeguata politica dei prezzi che tenga tuttavia conto degli effetti che ne conseguono in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale. In tale contesto si coniuga il principio di adeguatezza della copertura dei costi con l'obiettivo di un uso efficiente della risorsa. Pur non fissando specifiche configurazioni di equilibrio economico - finanziario valide per tutti i piani, la direttiva subordina il raggiungimento degli obiettivi ambientali alla sostenibilità. Pertanto, posto che lo scopo principale è raggiungere gli obiettivi quali - quantitativi, occorre trovare la combinazione di misure che diano il miglior risultato in termini di efficacia al minor prezzo, garantendo, contestualmente, la sostenibilità socioeconomica e l'equilibrio economico - finanziario alla gestione dei servizi idrici.

Mediante l'analisi economica vengono individuati gli obiettivi conseguibili in ogni ciclo di programmazione ed i relativi costi (finanziari, ambientali e della risorsa). Il recupero di tali costi deve essere garantito, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.9 della DQA, attraverso la contribuzione dei singoli utilizzatori della risorsa in coerenza con il principio del chi inquina paga, ma anche del chi utilizza paga.

I costi residui, comunque individuati ma non sostenibili socialmente ed economicamente, saranno oggetto di riesame nei successivi cicli di programmazione.

L'adeguatezza del recupero dei costi discende da una corretta definizione degli obiettivi ambientali (comprensiva delle deroghe previste dall'art. 4 della DQA) e, soprattutto, dall'applicazione dell'analisi economica. Nell'applicare tale approccio la DQA permette agli

Stati membri di tenere conto delle ripercussioni sociali, ambientali, ed economiche, consentendo perfino di non applicare il principio di un adeguato contributo al recupero dei costi per una determinata attività di impiego delle acque, qualora ciò non comprometta il raggiungimento degli obiettivi della DQA.

Tali valutazioni devono necessariamente essere condotte con la massima trasparenza e supportate da fondate valutazioni ed analisi al fine di fornire le relative motivazioni e giustificazioni nei Piani di gestione dei distretti idrografici.




Figura 3 - Interpretazione del concetto di "Full Cost Recovery" (FCR).

L'adeguatezza va, quindi, vista sotto due profili: capacità di copertura finanziaria delle misure ritenute efficaci e garanzia dell'equilibrio economico - finanziario della gestione dei servizi. In merito al primo profilo, la direttiva non impone specifiche modalità di copertura dei costi, ma lascia agli Stati membri la potestà decisionale di adottare politiche di finanziamento e contribuzione pubblica che, a margine del residuo non coperto dai canoni, dalle tariffe, dai ruoli, ecc., ovvero non sostenuto dal settore d'impiego che ha generato l'impatto, concorrano alla copertura dei costi delle misure.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, tenuto conto della relazione tra gli obiettivi ambientali identificati nei piani di gestione e settoriali, della selezione degli interventi necessari al raggiungimento degli stessi e dell'entità dei relativi corrispettivi, è necessario che la politica tariffaria consenta, oltre al conseguimento di un razionale utilizzo della risorsa, anche l'equilibrio economico - finanziario, ovvero l'autosufficienza della gestione raggiungibile attraverso l'equilibrio fra i costi dei fattori produttivi ed i ricavi risultanti dalla gestione.

3.2 Sostenibilità economica-finanziaria

L'analisi della **sostenibilità** deve articolarsi almeno sui seguenti punti:

- descrizione qualitativa e quantitativa degli impatti delle misure di policy;
- valutazione della convenienza economica della misura, attraverso un bilancio costi - benefici calcolato nella prospettiva analitica del costo pieno;
- valutazione della sostenibilità finanziaria, relativa sia alle ipotesi di ripartizione dei costi (costi diretti o spesa) tra enti, settori o soggetti in genere chiamati a contribuire, sia alle modalità strettamente finanziarie della provvista (tasse, titoli di debito ecc.)

L'analisi della sostenibilità include, pertanto, la valutazione della sproporzionalità che per essere verificata, è necessario che:

- siano state esaminate più combinazioni costo-efficacia e non ve ne sia nessuna esente da limiti di sostenibilità;
- i costi superino abbondantemente i benefici, dimostrato in modo evidente e affidabile;

- siano considerati e valorizzati anche aspetti qualitativi dell'operazione, tenendo conto dalla particolare configurazione dei beni naturali o ambientali (valore di opzione, di esistenza ecc.).

È evidente che la valutazione di sostenibilità economico-finanziaria delle misure è in ultima analisi di tipo "politico", esito di un ragionamento ponderato su strategie ambientali ed economiche. Per quanto riguarda in particolare il principio della "copertura dei costi", l'opportunità di tenere in considerazione, oltre al contesto ambientale, anche il contesto socio-economico complessivo, è sancita come principio dalla stessa DQA che all'articolo 9, comma 4, stabilisce che "*Gli Stati membri non violano la ... direttiva qualora decidano, per prassi consolidata, di non applicare ...*" il principio di copertura dei costi per una determinata attività d'impiego delle acque purché ciò "*non comprometta i fini e gli obiettivi ambientali della direttiva*". Le linee guida Reporting 2016" (versione n.4 del 7 luglio 2014) e più precisamente il capitolo 11 "*Reporting at RBD/Sub-unit level for economic analysis and cost recovery*", richiedono di indicare nello Schema element: ServiceArticle9_4 per quali utilizzi è stato fatto ricorso al disposto dell'art. 9, co.4, fornendo i necessari dettagli e giustificazioni nei documenti di background dei piani di gestione.

3.3 Deroche (exemptions) e costi sproporzionati

La Direttiva prevede la possibilità di ricorrere a deroghe (indicate con il termine "*exemption*") a condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento del corpo idrico.

Le deroghe, ai sensi dell'art.4 della DQA, devono intendersi:

1) come dilazione temporale della scadenza fissata per il raggiungimento dell'obiettivo (proroga), a condizione che ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:

- **non fattibilità tecnica**, che attiene ad ostacoli, impedimenti e problematiche di natura tecnica o procedimentale, alla mancanza di soluzioni rinvenibili allo stato attuale delle conoscenze tecniche e/o alla scarsa conoscenza del problema ambientale;
- **condizioni naturali limitanti**, da intendersi tutte quelle situazioni legate al ripristino della naturalità del corpo idrico che non consentono miglioramenti dello stato del corpo idrico nei tempi richiesti;
- **costo sproporzionato**, da intendere - nel contesto della proroga - quale scarto tra il costo delle misure necessarie a raggiungere l'obiettivo ambientale nei tempi ordinari (2015) e le risorse disponibili nel sistema vigente di gestione della risorsa idrica; si tratta pertanto di uno scarto di natura transitoria, che si suppone possa essere superato e reso sostenibile (affordable) operando adeguatamente sui tempi (timescales) e sui modi di attuazione delle misure (Art. 4, comma 4/a(ii)).

2) come deroga rispetto al raggiungimento degli obiettivi ambientali:

l'Articolo 4, comma 5, della DQA statuisce la possibilità di definire un obiettivo meno stringente, quindi una deroga di tipo sostanziale, per particolari corpi idrici le necessità ambientali ed economiche cui sono finalizzate le attività umane che impediscono il raggiungimento del buono stato non possano essere soddisfatte con altri mezzi che costituiscono un'opzione ambientale significativamente migliore la quale non preveda costi sproporzionati⁸.

⁸ Ovvero, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della Direttiva 2000/60 "*...qualora, a causa delle ripercussioni dell'attività umana, definita ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, o delle loro condizioni naturali, il conseguimento di tali obiettivi sia non fattibile o esageratamente oneroso, e ricorrano le seguenti condizioni:*

Alla base della deroga, c'è un equilibrio incerto o negativo tra vantaggi e svantaggi, che mette in discussione l'obiettivo stesso. In linea di principio, il ricorso all'obiettivo meno stringente e quindi alla deroga è consentito quando tutte le misure tecnicamente fattibili e non sproporzionate dal punto di vista dei costi sono state attuate. Qui i "costi sproporzionati" scaturiscono tipicamente dall'analisi costi-benefici, ove il valore economico dei benefici associabili all'obiettivo ambientale di base (stato buono) si riveli significativamente inferiore al valore dei benefici perduti con l'adozione della misura. Tutto questo, per quanto attiene alla fase pianificatoria, si traduce in un approccio graduale e calibrato ("stepwise") che considera le varie opzioni sopra definite non escludendo l'applicazione contemporanea dei commi 4 e 5 dell'art.4.

Inoltre, i successivi commi 6 e 7 prevedono rispettivamente la possibilità di ricorrere a deroghe sostanziali dovute a circostanze eccezionali e deroghe per nuove modificazioni di interesse pubblico prioritario (modifiche fisiche per i corpi idrici superficiali, alterazioni del livello per i corpi idrici sotterranei) che impediscano o abbiano impedito il raggiungimento dell'obiettivo ambientale.

In questo contesto più stringente, il **costo sproporzionato**, costituisce un giudizio basato sulle risultanze dell'analisi economica e supportato da un'analisi costi benefici che qualifica un intervento per il miglioramento della qualità ambientale come eccessivamente costoso qualora:

- i costi superino i benefici (condizione necessaria, ma non sufficiente);
- il margine con cui i costi superano i benefici deve essere apprezzabile ed avere un elevato grado di attendibilità;
- i soggetti chiamati a contribuire all'implementazione delle misure non siano in grado di sopportarne i relativi costi ("affordability": concetto quest'ultimo che poggia non solo sulla capacità di pagare in termini di sostenibilità ad affrontare una spesa (*ability to pay*) ma che richiama anche una disponibilità a pagare in senso lato (*willingness to pay*) in relazione agli effettivi benefici che si ottengono a fronte del sacrificio richiesto).

Tutto ciò va dimostrato anche mediante un'analisi adeguata delle alternative di finanziamento, specificando con chiarezza tempi e modi di soluzione del problema.

Si evidenzia che, in questo contesto, i costi delle misure obbligatorie computati ai sensi dell'attuazione della legislazione comunitaria antecedente la DQA non possono rientrare nel calcolo di "costo sproporzionato" né concorrere perciò alla motivazione della dilazione temporale. Il concetto di "affordability" laddove supporti la motivazione al ricorso alla proroga dovrà tenere in considerazione i meccanismi di finanziamento alternativi.

a) i bisogni ambientali e socioeconomici cui sono finalizzate dette attività umane del corpo idrico non possono essere soddisfatti con altri mezzi i quali rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale e tale da non comportare oneri esagerati;

b) gli Stati membri garantiscono, per le acque superficiali, il raggiungimento del migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o dell'inquinamento, per le acque sotterranee, le minime modifiche possibili allo stato delle acque sotterranee, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

c) non si verifica alcun ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione;

d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni."

Tabella 7 - Corpi idrici fortemente modificati e artificiali

I corpi idrici fortemente modificati o artificiali di cui all'art. 4.3 della DQA, così come identificati ai sensi del DM Ambiente 27 novembre 2013, n.156, sono caratterizzati da situazioni in cui i benefici economico-sociali che causano le modificazioni o l'artificialità del corpo idrico, non potrebbero essere raggiunti con altri mezzi caratterizzati da un migliore assetto ambientale (art. 4.3. b). La motivazione va cercata sia nell'impossibilità tecnica sia nei costi sproporzionati. Come nel caso sopra riportato (applicazione della deroga ex art. 4.5), la sproporzione non è tanto tra il costo (diretto) di realizzazione della misura e il valore dei benefici indotti, quanto tra i benefici economici persi e i benefici economici acquistati con l'operazione complessiva. La condizione posta per questa casistica è che, seppure i costi sproporzionati concorrano a classificare il corpo idrico come "fortemente modificato", l'eccezione all'obiettivo è limitata al raggiungimento del potenziale ecologico.

Tabella 8 – Approccio sequenziale per l'analisi degli ERC

Riassumendo, per conseguire un'analisi attendibile dei costi ambientali e della risorsa è possibile identificare una sequenza di fasi o passi:

1. *descrivere* lo stato dell'ambiente e le interazioni che intercorrono tra attività umane e natura;
2. *quantificare* attraverso il bilancio idrico la disponibilità di risorsa, il fabbisogno attuale e futuro, la risorsa "prelevata" e quella utilizzata, la risorsa restituita;
3. *stimare* i costi di gestione e finanziari connessi con i possibili utilizzi della risorsa. Tale stima si concentrerà soprattutto su quegli usi che si traducono poi in un servizio idrico, dove esistono strumenti ulteriori di pianificazione e programmazione (piano d'ambito, piano di sviluppo rurale, ecc.) e da cui è possibile desumere le informazioni economiche e finanziarie. Per quanto riguarda gli usi che non si traducono nei servizi idrici propriamente detti (es. uso idroelettrico ad acqua fluente, con o senza derivazione, non collegato al Servizio di gestione invasi), si rimanda ai documenti a corredo delle domande di concessione quali il piano finanziario (ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 del T.U. 1775/1933 s.m.i. e 9 del R.D. 1285/1920, nonché delle disposizioni contenute nel D.M. 16 dicembre 1923, relativo alle "Norme per la compilazione dei progetti di massima e di esecuzione a corredo di domande per grandi e piccole derivazioni d'acqua" e ai sensi dei regolamenti regionali) o ad analisi ed indagini economiche e statistiche di settore effettuate da organismi preposti allo scopo (ISTAT, INEA, ecc.) che abbiano una base attendibile di contributi ed informazioni e i cui dati siano stati validati.
4. *quantificare* gli impatti ambientali delle attività umane, individuare le criticità ambientali e identificare gli elementi alla base delle criticità in ragione dei vari usi possibili tenendo conto della specifica destinazione della risorsa idrica;
5. *determinare* i costi ambientali conseguenti alle tipologie dell'utilizzo, al netto di esternalità positive quantificate (PES). In questa fase si elaborano gli obblighi e i limiti o divieti al prelievo da imporre agli usi regolarmente assentiti, le misure necessarie al ripristino del danno ove accertato e quelle necessarie al mantenimento e salvaguardia dello stato qualitativo dei corpi idrici già in linea con gli obiettivi di piano.
6. *effettuare una* valutazione economica sulla migliore combinazione di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. Questa fase è cruciale ai fini decisionali poiché concerne l'adeguatezza della copertura dei costi e la sostenibilità economico-finanziaria dei programmi di misure. La valutazione di sostenibilità (razionalità economica) dei programmi è da condurre in via ordinaria con l'applicazione di analisi costi-efficacia o equivalenti; quando il raggiungimento dello stato "buono" comporti costi manifestamente sproporzionati, è necessario un supplemento di valutazione attraverso analisi di tipo costi-benefici. Qualora sia accertato un chiaro difetto di sostenibilità (*affordability*), si colloca in questa fase la formulazione di proroghe o di deroghe rispetto agli obiettivi ambientali. Il caso della proroga concerne un deficit di sostenibilità finanziaria, sostanzialmente riconducibile alla relazione tra tempi di conseguimento dell'obiettivo ambientale e costi di realizzazione della misura.
7. *verificare l'esistenza* di costi della risorsa imputabili alle modalità di utilizzazione esistenti e *quantificarne il valore*. In questa fase deve essere effettuata l'analisi del bilancio idrico e in caso di squilibrio va quantificato il costo della risorsa che può essere azzerato operando mediante misure di riequilibrio e riallocazione delle quantità disponibili tra l'uso e il non uso e/o misure gestionali.
8. *pianificare utilizzi sostenibili ricorrendo anche ad analisi comparative* tra le possibili opzioni d'uso, tenendo conto del migliore impiego della risorsa, che comporti cioè il minor impatto ambientale, sociale ed economico;
9. *monitorare* i progressi di politiche e strategie adottate per la conservazione, il ripristino e la tutela dell'ambiente e della risorsa, verificando il grado di attuazione delle misure e i risultati conseguiti.

Allegato 1 – Proposta metodologica per il reporting degli aspetti economici

***Proposta metodologica
per il reporting degli aspetti economici***

Premessa

In merito agli obblighi di rendicontazione alla Commissione Europea, partendo da quanto già indicato nel primo Report art. 5 e nei piani di gestione vigenti, è necessario aggiornare i quadri conoscitivi esistenti per la parte delle caratteristiche economiche e sociali qualora non sufficientemente approfonditi in precedenza o perché dalla prima pianificazione ad oggi sono avvenuti profondi cambiamenti.

Le principali componenti economiche per le quali risulta opportuno effettuare integrazioni e aggiornamenti sostanziali sono:

- analisi economica degli utilizzi idrici;
- trend socio-economici;
- valutazione degli attuali livelli di recupero dei costi degli utilizzi (usi e servizi idrici).

Le analisi che si propongono di effettuare dovrebbero essere strettamente correlate alle parti del Report art.5 che riguardano l'analisi delle pressioni e degli impatti degli utilizzi e dell'individuazione della loro significatività. Per quanto riguarda l'analisi economica questa è funzionale alla valutazione degli utilizzi idrici rilevanti, sia per la comprensione delle probabili scelte di *trade-off*, nonché dei conflitti tra sviluppo socio-economico, ambiente e protezione delle acque che dovranno essere inseriti nel processo di informazione e di partecipazione pubblica, di decisione e riparto della risorsa.

L'analisi economica degli utilizzi idrici dovrebbe essere improntata principalmente a:

- valutare l'importanza dell'acqua per l'economia e lo sviluppo economico-sociale del distretto idrografico;
- costruire il profilo economico generale del bacino idrografico e degli utilizzi idrici più rilevanti in relazione alle pressioni più significative;
- creare le condizioni per la valutazione della sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) degli utilizzi idrici.

L'analisi andrebbe effettuata a scala distrettuale, di bacino o sottobacino per gli utilizzi idrici individuati come significativi sulla base degli esiti dell'esame delle pressioni e degli impatti. e, qualora necessario, per particolari settori economici.

Risulta altresì importante determinare dei trend socio-economici con un riferimento temporale al 2015, al 2021 e al 2027 che tengano conto delle previsioni a lungo termine, come richiesto dall'art. 9 della DQA, e, ove possibile, dei cambiamenti climatici, analizzando ad esempio:

- l'offerta e la domanda di acqua in ragione dei fabbisogni attuali e futuri e della disponibilità;

- l'andamento demografico nel bacino distrettuale compresa la popolazione fluttuante;
- la variazione dell'estensione della superficie irrigata e coltivazioni prevalenti e previsioni del fabbisogno irriguo per tipologia colturale;
- il consumo di suolo (distinguendo tra aree urbanizzate, insediamenti urbani - insediamenti produttivi - aree agricole - altro)

Rendicontazione economica e del recupero dei costi

La valutazione degli attuali livelli del recupero dei costi dei servizi idrici costituisce la base minima per l'applicazione dell'articolo 9 della DQA e per garantire la trasparenza oltre che l'attendibilità occorrono informazioni sui costi e sulle leve di recupero come tariffe, sussidi, sussidi incrociati, ecc.

A tale scopo per poter arrivare a fornire dati e informazioni richieste dalla Commissione Europea è necessario individuare gli utilizzi per i quali effettuare le analisi e successivamente valutarne lo stato e il livello di copertura dei costi.

La Commissione Europea riconosce che la definizione dei servizi idrici è interpretata in modo differente dagli Stati membri. Il documento guida Reporting 2016" (versione n.4 del 7 luglio 2014) chiarisce in proposito che, ai fini della rendicontazione, gli Stati membri sono tenuti a riferire sulla base della loro interpretazione dei servizi idrici. Pertanto, se uno Stato membro non ritiene che un certo utilizzo sia un servizio non è tenuto a rendicontare in merito al recupero dei costi. Le presenti linee guida nazionali distinguono gli utilizzi tra usi e servizi in ragione del fatto che alcuni usi, sebbene non si configurino come servizi, impattano sensibilmente sullo stato di qualità del corpo idrico.

Per tale specifico aspetto si evidenzia che la guida "Reporting 2016" (versione n.4 del 7 luglio 2014) e più precisamente il capitolo 11 "*Reporting at RBD/Sub-unit level for economic analysis and cost recovery*", pur prevedendo una lista chiusa di "servizi" (Schema element: Service) inserisce la categoria "*other*" da utilizzare nel caso in cui uno Stato membro preferisca rendicontare sulla base di una combinazione di servizi - usi che va specificata nello "*Schema element: serviceOther*". In questo modo, coerentemente con le presenti linee guida, è possibile contemplare quegli usi che, a seguito dell'analisi degli impatti e delle pressioni pur non essendo servizi, sono identificati come significativi (es. uso idroelettrico, uso ittogenico o estrazione di acque minerali) e devono, pertanto, essere sottoposti ad analisi economica e, per il principio chi inquina paga e chi usa paga, concorrere alla copertura dei costi delle misure.

Per poter arrivare a fornire i dati e le informazioni richieste è, quindi, necessario individuare gli usi e i servizi idrici, ergo gli utilizzi, per i quali effettuare le analisi e successivamente valutarne lo stato e il livello di copertura dei costi. Le attività minime da sviluppare sono:

- Operare la scelta degli utilizzi idrici per i quali effettuare l'analisi tenendo conto anche del contesto ambientale e socio - economico, nonché delle condizioni geografiche e climatiche del territorio di riferimento.

- Analizzare gli aspetti economici e finanziari dell'utilizzo, esplicitando i costi finanziari, ambientali e della risorsa.
- Effettuare la ricognizione degli strumenti di recupero dei costi (tariffe, canoni, sovracani, contributi, ecc.).
- Verificare l'adeguatezza della copertura dei costi¹.

La figura 1 mostra le informazioni richieste dal documento Reporting 2016 per l'analisi economica e il recupero dei costi, organizzate in *Schema element*




Figura 1 - Schema sketch economic analysis and cost recovery

¹ Il capitolo 11 "Reporting at RBD/Sub-unit level for economic analysis and cost recovery" allo *Schema element: ServiceEnvironmentalChargeRevenuesUse* chiede, per ciascun utilizzo, se il gettito derivante dall'applicazione di un'eventuale tassa ambientale è dedicato al finanziamento di misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi ambientali della DQA (es. sovracani BIM, contributo alle comunità montane, ecc.).

Di seguito si riporta una proposta di organizzazione dei dati e delle informazioni secondo gli Schema element della guida Reporting 2016”
N.B. Il termine servizi va inteso nell’accezione ampia di utilizzo significativo, utilizzando il campo “other” quando appropriato.

Tabella 1 Servizi idrici – dati ed informazioni relative al recupero dei costi

Servizi	Applicazione recupero dei costi		Informazioni generali	
	Schema element: ServiceCostInstrument	Schema element: ServiceCostInstrumentReference	Schema element: ServiceVolumeCharges	Schema element: ServicePriceLevel
Drinking water abstraction (surface and/or groundwater), treatment and distribution	E' stato applicato il recupero dei costi (si - no - parzialmente)	Se "si" specificare lo strumento	Presenza di modalità di pagamento volumetriche (si - no - parzialmente)	Livello del prezzo del servizio
Sewage collection and wastewater treatment				
Drinking water abstraction (surface and/or groundwater), treatment and distribution and sewage collection and wastewater treatment (when considered together)		Materiale di riferimento		
Irrigation water abstraction, treatment and distribution				
Self-abstraction				
Impoundment and storage of water				
Impoundment for flood protection				
Impoundment for navigation				
Other				

Servizi	Recupero dei costi finanziari		
	Schema element: ServiceFinancialCostIncluded	Schema element: ServiceFinancialCostCalculation	Schema element: ServiceFinancialCostRecovery
Drinking water abstraction (surface and/or groundwater), treatment and distribution	Sono inclusi i costi operativi e di mantenimento? (si - no - parzialmente)	Sono inclusi altri costi? (si - no - parzialmente)	Indicare il recupero dei costi finanziari totali come % dei costi finanziari totali
Sewage collection and wastewater treatment	Sono inclusi i costi di investimento? (si - no - parzialmente)		
Drinking water abstraction (surface and/or groundwater), treatment and distribution and sewage collection and wastewater treatment (when considered together)			
Irrigation water abstraction, treatment and distribution			
Self-abstraction			
Impoundment and storage of water			
Impoundment for flood protection			
Impoundment for navigation			
Other			

Tabella 2 Utilizzi idrici - dati ed informazioni relative alla presenza di tassazione ambientale ed alle relative entrate

Tassazione ambientale		Entrate totali		
Schema element: ServiceEnvironmentalCharge		Schema element: ServiceEnvironmentalChargeRevenues	Schema element: ServiceEnvironmentalChargeRevenuesUnits	Schema element: ServiceEnvironmentalChargeRevenuesUse
E' presente una tassazione ambientale (si - no)		Entrate totali da tassazione ambientale €/anno o €/m ³	???	Indicare se le entrate ambientali sono destinate a finanziare misure volte a raggiungere gli obiettivi della DQA (si - no - parzialmente)
Servizi				
Drinking water abstraction (surface and/or groundwater), treatment and distribution				
Sewage collection and wastewater treatment				
Drinking water abstraction (surface and/or groundwater), treatment and distribution and sewage collection and wastewater treatment (when considered together)				
Irrigation water abstraction, treatment and distribution				
Self-abstraction				
Impoundment and storage of water				
Impoundment for flood protection				
Impoundment for navigation				
Other				

se si

Tabella 3

Utilizzi idrici - dati ed informazioni relativi ai costi ambientali e ai costi della risorsa

Costi ambientali esterni e costi della risorsa	
Schema element: ServiceExternalEnvironmentalResourceCost	Schema element: ServiceExternalEnvironmentalResourceCostSignificance
L'analisi economica prende in considerazione i costi ambientali esterni e i costi della risorsa? (si - no)	I costi ambientali esterni e della risorsa sono significativi? (si - no)
Servizi	I costi ambientali sono internalizzati? (si - no - parzialmente)
Drinking water abstraction (surface and/or groundwater), treatment and distribution	
Sewage collection and wastewater treatment	
Drinking water abstraction (surface and/or groundwater), treatment and distribution and sewage collection and wastewater treatment (when considered together)	
Irrigation water abstraction, treatment and distribution	
Self-abstraction	
Impoundment and storage of water	
Impoundment for flood protection	
Impoundment for navigation	
Other	

se si

Tabella 4

Servizi idrici e usi

Uso				
Schema element: ServiceWaterUse	Schema element: ServiceWaterUse	Schema element: ServiceWaterUse	Schema element: ServiceWaterUse	Schema element: ServiceWaterUseContribution
Indicare quali usi beneficiano di ciascun servizio				
Servizi	Civile (si - no)	Agricoltura (si - no)	Industria (si - no)	Altro (specificare) (si - no)
Drinking water abstraction (surface and/or groundwater), treatment and distribution				Se il servizio interessa più di un uso, specificare se l'analisi economica ha calcolato il contributo di ciascun uso al recupero dei costi del servizio idrico (si - no)
Sewage collection and wastewater treatment				
Drinking water abstraction (surface and/or groundwater), treatment and distribution and sewage collection and wastewater treatment (when considered together)				
Irrigation water abstraction, treatment and distribution				
Self-abstraction				
Impoundment and storage of water				
Impoundment for flood protection				
Impoundment for navigation				
Other				

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

Il presente schema di regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera d) del DPCM 20 luglio 2012 di *“Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”*, che pone in capo al Ministero dell'ambiente il compito di definire *“i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività in attuazione del principio del recupero integrale del costo del servizio e del principio «chi inquina paga»”*.

Lo schema di Regolamento è da considerarsi a tutti gli effetti quale misura necessaria per l'attuazione del principio comunitario della copertura dei costi degli utilizzi idrici, compresi i costi ambientali e della risorsa, sancito dall'art. 9 della direttiva 2000/60 CE (Direttiva Quadro Acque – DQA), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

In particolare, l'articolo 9 - Recupero dei costi relativi ai servizi idrici - della direttiva 2000/60 CE stabilisce che:

1. *Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga».*

Gli Stati membri provvedono entro il 2010:

- *a che le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della presente direttiva,*
- *a un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'allegato III e tenendo conto del principio «chi inquina paga».*

La direttiva 2000/60/CE rappresenta la norma quadro che stabilisce i principi fondamentali per la protezione e gestione di tutti i corpi idrici e, unitamente ai numerosi documenti a supporto della *“Common implementation strategy”*, definisce obiettivi e vincoli. La DQA afferma la necessità di integrare le politiche ambientali sulle acque con una approfondita analisi economica, ritenendo questa uno degli strumenti fondamentali per agevolare un utilizzo idrico sostenibile, ma che nell'ambito del primo ciclo

di pianificazione di bacino si è rivelata di difficoltosa e controversa applicazione anche per la carenza di metodologie di determinazione dei costi ambientali e della risorsa.

In particolare, il citato articolo 9 della DQA introduce il principio di un adeguato contributo al recupero dei costi e inquadra la struttura economica e finanziaria della gestione dei servizi idrici, considerando almeno quelli relativi alle famiglie, all'industria e all'agricoltura. L'aspirazione della Direttiva, tuttavia, è molto più ampia. Infatti, non fissa l'attenzione ai soli servizi idrici esistenti, comunque definiti e regolamentati, ma chiede che siano esaminati, anche e contestualmente, gli utilizzi idrici esistenti, usi e servizi impliciti o indotti, che siano significativi in termini di pressione ambientale e di impatto sui corpi idrici. Per la DQA le istanze ambientali assurgono al medesimo rango di quelle socio - economiche e concorrono nella scelta dell'attribuzione della risorsa al miglior utilizzo, garantendo un equilibrio tra costi, ripercussioni ambientali e benefici.

Il rinnovato approccio alla gestione della risorsa idrica, introdotto dalla DQA, prevede che gli indicatori economici entrino in un processo di valutazione integrato, finalizzato a supportare il processo decisionale sia con riferimento alle misure infrastrutturali che, soprattutto, a quelle finalizzate alla razionalizzazione dei prelievi e alla riduzione dei carichi inquinanti. L'idea è che un appropriato computo dei costi, che non necessariamente implica un generale loro incremento, e il riconoscimento a tutti gli utilizzi idrici del giusto prezzo, costituiscono fattori di contenimento della domanda di risorsa idrica con conseguente riduzione dell'impatto sui corpi idrici e una allocazione più efficiente, con effetti favorevoli sull'uso e l'inquinamento. Ovvero, gli obiettivi ambientali di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della risorsa e dell'utilizzazione accorta e razionale di questa prefissati dalla DQA possono conseguirsi anche attraverso un'adeguata politica dei prezzi, valutando, tuttavia, gli effetti che ne conseguono in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Tuttavia, affinché sia possibile adempiere a quanto sancito dal citato articolo 9, è necessario fornire alle Amministrazioni competenti una metodologia nazionale omogenea di determinazione dei costi ambientali e della risorsa che lo schema di provvedimento in argomento intende appunto adottare. In tal modo i decisori istituzionali avranno il supporto tecnico e metodologico per approntare una coerente e compiuta analisi economica e attuare idonee politiche di tutela quali quantitativa della risorsa e un'adeguata politica dei prezzi, come sancito dal più volte citato art. 9 della dir. 2000/60, oltre che dagli artt.119 e 154 del d.lgs.152/2006.

Le criticità manifestatesi in assenza di chiari criteri per la determinazione dei citati costi sono state altresì evidenziate, nell'ambito della valutazione dei piani di gestione, dalla Commissione Europea nella nota Prot. ENV C.I/PG/ek del 26/07/2013 e nell'incontro bilaterale tenutosi a Bruxelles il 24 settembre 2013. Peraltro, l'attuazione dell'art. 9 della DQA è un pre requisito necessario per l'accesso ai fondi comunitari nel settore idrico, rappresentando un criterio di condizionalità ex ante della nuova programmazione dei fondi europei nel contesto della politica di Coesione 2014 - 2020. In tali contesti, la Commissione Europea ha, altresì, evidenziato la necessità di introdurre una definizione ampia di servizi idrici da considerare nell'analisi economica e nel calcolo del recupero dei costi, anche al fine di tener conto dei potenziali sussidi incrociati che possono determinare un regime di prezzi distorto nei settori interessati dai fondi di sviluppo regionale/fondi comunitari. In particolare, il documento guida "Reporting 2016" (versione n.4 del 7 luglio 2014) della UE chiarisce in merito ai servizi idrici che, ai fini della rendicontazione alla Commissione Europea, gli Stati membri sono tenuti a riferire sulla base della loro interpretazione dei servizi idrici. Pertanto, se uno Stato membro non ritiene che un certo utilizzo sia un servizio non è tenuto a rendicontare in merito al recupero dei costi. A tal proposito, il provvedimento in esame distingue gli utilizzi tra usi e servizi in ragione del fatto che alcuni usi, sebbene

non si configurino come servizi, impattano sensibilmente sullo stato di qualità del corpo idrico. Per tale specifico aspetto la guida “*Reporting 2016*” (versione n.4 del 7 luglio 2014) e più precisamente il capitolo 11 “*Reporting at RBD/Sub-unit level for economic analysis and cost recovery*”, pur prevedendo una lista chiusa di “servizi” (Schema element: Service) inserisce la categoria “*other*” da utilizzare nel caso in cui uno Stato membro preferisca rendicontare sulla base di una combinazione di servizi – usi che va specificata nello “*Schema element: serviceOther*”. In questo modo, coerentemente con quanto stabilito dallo schema di regolamento in argomento, è possibile contemplare quegli usi che, a seguito dell’analisi degli impatti e delle pressioni (ai sensi dell’art. 5 della DQA) pur non essendo servizi, sono identificati come significativi (es. uso idroelettrico, uso ittiogenico o estrazione di acque minerali) e devono, pertanto, essere sottoposti ad analisi economica e, per il principio chi inquina paga e chi usa paga, concorrere alla copertura dei costi delle misure.

Contenuti

Ciò premesso, entrando nel merito del provvedimento, si evidenzia quanto segue.

E’ evidente l’importanza di una corretta individuazione e determinazione dei costi ambientali e della risorsa per approntare un’analisi economica caratterizzata da completezza di informazioni e coerenza con gli obiettivi della DQA. Con l’adozione del presente Regolamento si forniscono definizioni e criteri per la valutazione di tali costi, colmando così quel vuoto metodologico omogeneo di riferimento riscontrato nel primo ciclo di pianificazione di bacino nella predisposizione dei piani di gestione. A tal fine si è tenuto conto delle indicazioni date dalla stessa direttiva 2000/60/CE, dalla Guidance n° 1 “*Economics and the environment*” (2003), *Drafting Group ECO1 e ECO2* (2007), prodotte nell’ambito della *Common Implementation Strategy*, e coerentemente con quanto richiede la *Guidance Reporting 2016* (versione n.4 del 7 luglio 2014) e più precisamente il capitolo 11 “*Reporting at RBD/Sub-unit level for economic analysis and cost recovery*”.

Il provvedimento è composto da due articoli e dalle linee guida corredate dall’allegato tecnico “*Proposta metodologica per il reporting degli aspetti economici*”.

Le linee guida definiscono gli utilizzi idrici, i costi ambientali e della risorsa e la metodologia di determinazione degli stessi. In particolare, il documento si articola in tre sezioni:

1. Definizioni,
2. Metodo di stima dei costi,
3. Internalizzazione dei costi.

Nella prima sezione sono fornite le definizioni relative agli Utilizzi idrici, che comprendono usi e servizi, e quelle relative ai costi finanziari, ai costi ambientali e ai costi della risorsa.

In merito alla distinzione degli utilizzi in usi e servizi, si evidenzia che tale approccio si è reso necessario al fine di considerare, nell’analisi economica e nel concorso al recupero dei costi, anche quegli usi che, sebbene non si traducano in un servizio, generano un impatto sul corpo idrico e devono quindi concorrere alla copertura dei relativi costi. Pertanto, si sono adottate le seguenti definizioni:

- **utilizzi idrici:** tutte le attività che impiegano la risorsa e/o impattano sullo stato delle acque e che potrebbero impedire il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla DQA. I vari utilizzi devono essere individuati secondo l’analisi delle pressioni e degli impatti elaborata conformemente all’articolo 5 ed allegato II della DQA. In conformità al disposto dell’art. 2

punto 39 della DQA e dell'art. 74 comma 2 lett. pp) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, gli utilizzi comprendono gli usi idrici ed i servizi idrici.

- a. Sono **usi idrici** quelli indicati dall'art. 6 del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 (T.U. 1775/1933), soggetti al regime della concessione e gli usi soggetti ad autorizzazione, permessi o altro atto dispositivo o costitutivo di diritti;
- b. Sono **servizi idrici** tutte le attività - pubbliche o private - di prelievo, contenimento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di acque sotterranee e/o superficiali, di gestione delle acque meteoriche, di raccolta e trattamento delle acque reflue nonché le attività finalizzate a preservare la risorsa idrica e tutelare le persone, i beni e le attività umane dai rischi connessi ad eventi estremi (alluvioni, siccità).

In merito alla definizione dei costi, tenendo presente che la DQA stessa non fornisce alcuna chiara definizione, si è ritenuto indispensabile tramutare questo vincolo in un insieme di indicazioni operativamente implementabili. Pertanto, si sono adottate le seguenti definizioni:

- **Costi finanziari:** Sono i costi legati alla fornitura ed alla gestione degli usi e dei servizi idrici. Sono i costi imputabili a un'attività o transazione economica (produzione o servizio) che si avvale della risorsa idrica sia come bene di consumo finale sia come bene (fattore) di produzione. I costi finanziari comprendono i costi operativi di gestione e di manutenzione (costi O&M) e i costi di capitale. I costi finanziari possono, relativamente ai precedenti cicli di pianificazione e programmazione, contenere anche costi riferibili a misure di rilievo ambientale che dovranno essere identificati ed esplicitati come costi ambientali internalizzati in sede di analisi economica.
- **Costi ambientali:** Sono i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi o ad altri utilizzatori, nonché costi legati alla alterazione/riduzione delle funzionalità degli ecosistemi acquatici o al degrado della risorsa sia per le eccessive quantità addotte sia per la minore qualità dell'acqua, tali da danneggiare alcuni usi dei corpi idrici o il benessere derivante dal valore assegnato al non-uso di una certa risorsa. E', quindi, "costo ambientale" qualsiasi spesa, intervento o obbligo (vincoli e limiti nell'uso) per il ripristino, la riduzione o il contenimento del danno prodotto dagli utilizzi per raggiungere gli obiettivi di qualità delle acque previsti nei piani di gestione, imputabile direttamente al soggetto che utilizza la risorsa e/o riceve uno specifico servizio idrico.
- **Costi della risorsa:** Sono i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale tenendo conto: della disponibilità idrica spazio - temporale, dei fabbisogni attuali e futuri, della riproducibilità della risorsa e della qualità della stessa, dei vincoli di destinazione e degli effetti economico - sociali e ambientali producibili dai diversi usi e non usi. Tali costi si generano in sede di allocazione della risorsa idrica: se la differenza tra il valore economico (attuale e futuro) che si avrebbe nel caso del suo migliore utilizzo alternativo ed il valore economico (attuale e futuro) dell'acqua nelle attività a cui è stata assegnata è positiva. Il costo della risorsa esiste solo se l'alternativa d'uso dell'acqua genera un valore economico (d'uso e di non uso) maggiore rispetto all'uso corrente dell'acqua ed è determinato dallo spiazzamento (sottrazione/indisponibilità di risorsa) che gli usi attuali determinano in rapporto:
 - a una domanda inesausta a maggiore valore aggiunto;
 - a volumi presuntivamente utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Relativamente al metodo di stima dei costi, tenuto conto della natura incerta ed estimativa della valutazione economica dei costi ambientali e della risorsa e delle difficoltà pratiche di misurarli, si è ritenuto necessario adottare degli approcci pragmatici effettivamente praticabili. Pertanto, è stato stabilito che per la valutazione dei:

- costi finanziari: si rimanda alle metodologie in essere o a quelle che saranno definite dai soggetti competenti nei vari settori di impiego della risorsa o di gestione dei servizi. Per la valutazione, si rinvia ai consueti metodi di accertamento di equilibrio gestionale, sostenibilità e convenienza;
- costi ambientali: è stato scelto il metodo di stima “*cost based*”, basato cioè sulla valutazione dei costi di intervento per la riparazione del danno ambientale nonché per il miglioramento e la protezione del bene ambientale, comunque funzionali al raggiungimento di obiettivi dati di qualità ambientale;
- costi della risorsa: è stabilito che, in ragione della causa, l’Autorità competente procederà ad applicare gli istituti normativi previsti dalle norme vigenti o ad adottare le misure idonee a conseguire la migliore allocazione possibile della risorsa idrica al fine di azzerarli. Infatti, tali costi sono assunti come “costo di scarsità” generati da una “inefficienza allocativa”, ovvero costo economico che può prodursi sotto condizioni di mercato inefficiente.

Nella sezione terza sono specificati gli strumenti e le modalità di internalizzazione dei costi. In particolare, si specifica che “*I costi, anche quelli ambientali e della risorsa, sono internalizzati quando trovano compensazione nella corrispondente contabilità dell’utilizzatore e tale compensazione può avvenire attraverso:*

- *politiche dei prezzi (es. canoni, tariffe) ;*
- *strumenti fiscali (es. tasse, tributi, contributi);*
- *fissazione di obblighi (es. rilasci di DMV, scale di risalita dei pesci, riqualificazione fluviale, ecc.) come da normativa vigente o da disciplinare di concessione ed altri obblighi (es. rilasci maggiori in alveo, ecc.).”*

L’allegato tecnico “*Proposta metodologica per il reporting degli aspetti economici*”, posto a corredo delle linee guida, si compone di una prima parte discorsiva e di una seconda parte tabellare, da qualificarsi quest’ultima come una proposta di organizzazione dei dati e delle informazioni secondo gli *Schema element* della guida *Reporting 2016*. L’allegato tecnico si prefigge lo scopo di supportare i decisori istituzionali nell’adempimento degli obblighi di rendicontazione alla Commissione Europea relativamente agli aspetti economici. A tale scopo è stata evidenziata la necessità di aggiornare i quadri conoscitivi esistenti per la parte delle caratteristiche economiche e sociali qualora non sufficientemente approfonditi in precedenza o perché dalla prima pianificazione ad oggi sono avvenuti profondi cambiamenti. Sono state indicate le principali componenti economiche per le quali risulta opportuno effettuare integrazioni e aggiornamenti, avendo cura di effettuare le dovute analisi tenendo conto degli aspetti strettamente correlati alle parti del *Reporting 2016* che riguardano l’analisi delle pressioni e degli impatti degli utilizzi e dell’individuazione della loro significatività.

Nell’allegato tecnico, si è, altresì, evidenziato che l’analisi economica è funzionale alla valutazione degli utilizzi idrici rilevanti, sia per la comprensione delle probabili scelte di *trade-off*, nonché dei conflitti tra sviluppo socio-economico, ambiente e protezione delle acque che dovranno essere inseriti nel processo di informazione e di partecipazione pubblica, di decisione e riparto della risorsa. In particolare, è stata sottolineata l’importanza di:

- effettuare l'analisi a scala distrettuale, di bacino o sottobacino per gli utilizzi idrici individuati come significativi sulla base degli esiti dell'esame delle pressioni e degli impatti e, qualora necessario, per particolari settori economici;
- determinare dei trend socio-economici con un riferimento temporale al 2015, al 2021 e al 2027 che tengano conto delle previsioni a lungo termine, come richiesto dall'art. 9 della DQA, e, ove possibile, dei cambiamenti climatici;
- valutare gli attuali livelli del recupero dei costi dei servizi idrici

Inoltre, al fine di poter fornire i dati e le informazioni richieste dalla Commissione Europea, sono state indicate le attività minime da sviluppare. In particolare:

- Operare la scelta degli utilizzi idrici per i quali effettuare l'analisi tenendo conto anche del contesto ambientale e socio – economico, nonché delle condizioni geografiche e climatiche del territorio di riferimento;
- Analizzare gli aspetti economici e finanziari dell'utilizzo, esplicitando i costi finanziari, ambientali e della risorsa;
- Effettuare la ricognizione degli strumenti di recupero dei costi (tariffe, canoni, sovracani, contributi, ecc.);
- Verificare l'adeguatezza della copertura dei costi.

Istruttoria

Lo schema di linee guida e l'allegato tecnico sono stati elaborati dal gruppo di lavoro istituito a livello nazionale a fine Novembre 2013. Il gruppo di lavoro è stato coordinato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale della tutela del territorio e delle risorse idriche a cui hanno partecipato rappresentanti del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico, delle Regioni, delle Autorità di Bacino e dell'Istituto superiore di ricerca ambientale (ISPRA).

La Direzione Generale della tutela del territorio e delle risorse idriche, con nota n. 21048/TRI del 30 luglio 2014 a cui ha fatto seguito in data 9 settembre 2014 una mail di sollecito, ha trasmesso la proposta di linee guida e l'allegato tecnico alle Regioni, alle Province Autonome e alle Autorità di Bacino, ai fini della consultazione, condivisione e acquisizione di eventuali osservazioni e rilievi da presentare entro il 15 settembre 2014.

In merito, sono pervenute osservazioni e richieste di integrazione e modifica della bozza di linee guida da parte di alcune Regioni e Autorità di bacino nazionale. Nel seguito, si riportano sinteticamente le richieste salienti delle Regioni e delle Autorità e, per ognuna, le modifiche accolte e quelle non accolte con le relative controdeduzioni della Direzione Generale.

- La **Regione Emilia Romagna**, con nota n. 2014.0311022 del 4 settembre 2014, nell'esprimere una *“pressoché completa condivisione dei contenuti”*, ha proposto alcune modifiche di *“drafting”* ed evidenziato le seguenti questioni di merito:

- a. con riferimento alla validità delle attuali metodologie di analisi e calcolo degli ERC, “specificare a quale periodo temporale si fa riferimento con <<l’attuale fase di pianificazione e programmazione>>”;
- b. “è inopportuno citare la <<qualità>> tra gli elementi su cui basare la determinazione dei canoni di concessione, in quanto tale elemento non dovrebbe essere legato alla loro valorizzazione”;
- c. “essendo stato individuato il servizio idrico industriale, si ritiene corretto prevedere fra le modalità di copertura finanziaria delle misure anche la relativa tariffa, che, sebbene oggi non sia implementata, potrebbe utilmente esserlo nel futuro.”

Controdeduzioni

In merito alle richieste della Regione Emilia Romagna, si è provveduto a:

- a. Specificare il periodo temporale di riferimento della fase di pianificazione e programmazione sostituendo, a pag. 2, al periodo “Sono fatte salve le metodologie di analisi e calcolo degli ERC eventualmente sviluppate dalle Amministrazioni competenti limitatamente all’implementazione dell’attuale fase di pianificazione e programmazione, fermo restando la necessità di adeguamento alle presenti linee guida nelle fasi successive.”

il seguente:

“Nella fase di pianificazione e programmazione dei piani di gestione, relativa al periodo 2014 – 2020, sono fatte salve eventuali metodologie di determinazione dei costi ambientali e della risorsa già impiegate dalle Autorità competenti nell’approntare l’aggiornamento dell’analisi economica il cui risultato sia equivalente a quello conseguente all’applicazione delle presenti linee guida. La verifica di equivalenza va conseguentemente effettuata in tempi compatibili con la data di aggiornamento dell’analisi economica (31 dicembre 2015).”.

In questo modo, per non ritardare l’applicazione delle presenti linee guida senza tuttavia creare problemi a coloro che abbiano già adottato una metodologia e provveduto alla quantificazione dei costi ambientali e della risorsa, nella pianificazione 2014 – 2020 si fanno salve le sole metodologie già attuate dalle Autorità i cui risultati siano equivalenti a quelli conseguibili con l’applicazione delle presenti linee guida, ovvero vi è coerenza metodologica con le presenti linee guida.

- b. Non accogliere la richiesta di eliminare la “qualità” tra gli elementi che concorrono alla determinazione dei canoni di concessione. Il presupposto di tale rigetto risiede nella considerazione, all’attualità già disciplinata, dell’ipotesi di acqua di qualità destinabile all’uso potabile che, al ricorrere dei presupposti di legge, viene concessa ad altro uso (es. uso industriale). Come noto, l’uso potabile è prioritario rispetto agli altri usi e ad esso sono riservate le risorse idriche di qualità. L’art.12 bis , ai commi 3 e 4, del T.U. 1775/1933, stabilisce che il canone di concessione è triplicato, qualora le acque di qualità o comunque riservate al consumo umano siano concesse ad usi diversi dal potabile. Il fattore moltiplicativo (che in alcune regioni è più alto) rappresenta una misura del costo della risorsa.
- c. Introdurre la tariffa per l’uso industriale.

- La **Regione Liguria**, con nota n.PG/2014/174083 del 15 settembre 2014, ha chiesto:
 - a. Di “valutare l’integrazione degli usi riportati” nelle linee guida, ritenendo l’elenco proposto non esaustivo in quanto “restano apparentemente esclusi ad esempio molti degli usi che generano pressioni di tipo morfologico ...”.

- b. Di prevedere meccanismi atti a scongiurare l'ipotesi di un doppio conteggio dei costi ambientali e della risorsa, posto che tra i costi operativi che concorrono alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato confluiscono anche i canoni di concessione per l'uso potabile.

Controdeduzioni

In merito alle richieste della Regione Liguria, si è provveduto a:

- a. Non accogliere la richiesta di integrare l'elenco degli usi per le ragioni di seguito specificate. L'elenco proposto nelle linee guida non è esaustivo e la stessa direttiva 2000/60 non impone che siano considerati tutti gli utilizzi in generale, ma solo quegli usi e servizi ritenuti significativi in termini di pressioni ed impatti sui corpi idrici. Pertanto, è l'Autorità competente a dover identificare, nell'ambito dell'analisi delle pressioni e degli impatti di cui all'art.5 della DQA, quegli "usi significativi" da sottoporre ad analisi economica e che dovranno concorrere al recupero dei costi, compresi quelli ambientali e della risorsa, così come previsto nelle linee guida in argomento "*Usi idrici... Anche ai fini dell'applicazione del principio chi inquina paga, sono considerati i seguenti usi: ... ogni altro uso che l'Autorità competente, in sede di pianificazione di bacino, ha identificato come significativo*".
- b. Accogliere la necessità di scongiurare un doppio conteggio dei costi ambientali e della risorsa sia nei canoni che nelle tariffe, soprattutto nella tariffa del servizio idrico integrato. A tal proposito, poiché la metodologia utilizzata per la determinazione dei costi ambientali si basa sul costo delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali fissati nei piani di gestione è stato introdotto, a pag.15, il seguente periodo "*Al fine di evitare il doppio conteggio dei costi ambientali e della risorsa sia nei canoni che nelle tariffe, nei ruoli, nei contributi, ecc. (secondo l'esemplificazione di cui ai punti sopra riportati), sarà cura delle Autorità competenti esplicitare quale quota di costo ambientale è internalizzata a monte attraverso i canoni di concessione*".

-
- La Regione **Sardegna**, con nota n.9566 del 16 settembre 2014, ha proposto emendamenti al testo suddivisi per i seguenti argomenti:

a. **Adeguatezza della copertura dei costi:**

1. Paragrafo introduzione: propone di modificare la dicitura a pag. 2 "*assicuri il recupero dei costi*" con "*consenta un adeguato contributo al recupero dei costi*".
2. Paragrafo 3.1, pag. 15, propone:
 - 2.1 di sostituire la dicitura del 2° capoverso "*..essere garantito, in applicazione del principio del full cost recovery..*" con "*rispettare quanto stabilito dall'art.9 della DQA in applicazione del principio dell'adeguatezza del contributo al recupero dei costi dei servizi idrici...*";
 - 2.2 di emendare il 3° capoverso "*I costi residui, comunque individuati ma non sostenibili socialmente ed economicamente, sono rinviati al successivo ciclo di programmazione.*" come segue "*I costi residui, comunque individuati ma non sostenibili socialmente ed economicamente saranno oggetto di un riesame nel successivo ciclo di programmazione*";
3. Paragrafo 3.1, pag. 16:
 - 3.1 di introdurre al 4° capoverso dopo "*.. di non applicare il principio di un adeguato ...*" la parola "*... contributo..*";

3.2 di emendare l'ultimo capoverso "Per quanto riguarda il secondo aspetto, tenuto conto della relazione tra gli obiettivi ambientali identificati nei piani di gestione e settoriali, della selezione degli interventi necessari al raggiungimento degli stessi e riflessi in termini di entità dei corrispettivi, è necessario che la politica tariffaria consenta, oltre al conseguimento di un razionale utilizzo della risorsa, anche l'equilibrio economico – finanziario, ovvero l'autosufficienza della gestione raggiungibile attraverso l'equilibrio fra i costi dei fattori produttivi ed i ricavi risultanti dalla gestione."

come segue "Per quanto riguarda il secondo aspetto, tenuto conto della relazione tra gli obiettivi ambientali identificati nei piani di gestione e settoriali, della selezione degli interventi necessari al raggiungimento degli stessi e riflessi in termini di entità dei corrispettivi, è necessario che la politica tariffaria influisca, oltre che sul conseguimento di un razionale utilizzo della risorsa, anche sull'equilibrio economico – finanziario".

b. Internalizzazione dei costi – costi ambientali e della risorsa:

1. Paragrafo 1.2. – costi ambientali: propone di emendare il 2° capoverso di pag. 7 depennando le parole "... imputabile direttamente al soggetto che utilizza la risorsa e/ o riceve uno specifico servizio idrico".
2. BOX 4 ultimo capoverso (versione linee guida) "In questa logica, i costi ambientali possono essere internalizzati come componente attuale o futura della tariffa dei servizi e/o dei canoni di concessione d'uso, a copertura del costo economico di una esternalità da recuperare a carico del soggetto che la produce o a compensazione di chi la subisce. Essi si traducono in costi finanziari se e quando assumono la forma di "spesa" (uscita di cassa) per il soggetto chiamato o a sostenere direttamente un intervento di protezione ambientale o ad acquistare un servizio parimenti finalizzato".

In merito a quanto riportato, la Regione afferma che "non risulta del tutto chiaro se l'intenzione è quella di considerare come costi ambientali internalizzati, e quindi rientranti tra i costi finanziari, tutti i costi ambientali rilevabili come costi diretti sostenuti e quindi già contabilizzati, ma non obbligatoriamente coperti da tariffa, o se l'impostazione scelta è quella di considerare come costi ambientali internalizzati solo quelli recuperati a carico dell'utilizzatore finale attraverso una tariffa e/ o canoni di concessione d'uso". In ragione di ciò, la regione Sardegna propone di modificare l'ultimo capoverso del BOX 4 come segue

"In questa logica, i costi ambientali possono, in parte, essere internalizzati come costi diretti generati dall'utilizzatore finale della risorsa idrica. Essi si traducono in costi finanziari se già contabilizzati e trovano compensazione nella tariffa dei servizi idrici, nei canoni di concessione d'uso o attraverso l'ausilio di contributi pubblici".

3. Paragrafo 2.2. Stima dei costi ambientali:
 - 3.1 al 2° capoverso, 2° punto elenco, propone di sostituire le parole "in ragione delle responsabilità verificate" con "secondo quanto disposto dall'art.9 della DQA";
 - 3.2 al 3° capoverso, propone di sostituire il termine "compensati" con "sostenuti".
4. Paragrafo 3. Internalizzazione dei costi: emendare il 1° capoverso "I costi, anche quelli ambientali e della risorsa, sono internalizzati quando trovano compensazione nella corrispondente contabilità dell'utilizzatore e tale compensazione può avvenire attraverso."

come segue: "I costi, anche quelli ambientali e della risorsa, sono internalizzati quando risultano già sostenuti dall'utilizzatore e trovano compensazione attraverso...".

c. Servizi idrici

1. Paragrafo 1.1 utilizzi, la Regione chiede che nell'elenco dei servizi sia inserito il "Servizio Idrico Multisetoriale" che in Sardegna comprende "l'insieme delle opere di approvvigionamento idrico e di adduzione che singolarmente o perché parte di un sistema complesso, siano suscettibili di alimentare direttamente o indirettamente più aree territoriali o più categorie

differenti di utenti, contribuendo ad una perequazione delle quantità e dei costi di approvvigionamento” ;

2. Figura 1 la Regione ha richiesto la modifica dello schema a blocchi a pag. 10.

d. Deroghe

1. Paragrafo 3.3, pag. 17, chiede che sia emendato:

1.1 il 1° capoverso, punto 1 inserendo, dopo le parole “*a condizione che*” le seguenti “*... ricorra almeno uno dei*”;

1.2 il 1° capoverso punto 2 “*l'Articolo 4, comma 5, della DQA statuisce la possibilità di definire un obiettivo meno stringente, quindi una deroga di tipo sostanziale, per particolari corpi idrici a condizione che “le necessità ambientali ed economiche cui sono finalizzate le attività umane che impediscono il raggiungimento del buono stato non possano essere soddisfatte con altri mezzi che costituiscono un'opzione ambientale significativamente migliore la quale non preveda costi sproporzionati”*”.

Come segue: richiamando per intero, dopo le parole “*...per particolari corpi idrici*” l'art. 4, comma 5, della Direttiva 2000/60, ovvero: “*...qualora, a causa delle ripercussioni dell'attività umana, definita ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, o delle loro condizioni naturali, il conseguimento di tali obiettivi sia non fattibile o esageratamente oneroso, e ricorrano le seguenti condizioni:*

a) i bisogni ambientali e socioeconomici cui sono finalizzate dette attività umane del corpo idrico non possono essere soddisfatti con altri mezzi i quali rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale e tale da non comportare oneri esagerati;

b) gli Stati membri garantiscono: per le acque superficiali, il raggiungimento del migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o dell'inquinamento, per le acque sotterranee, le minime modifiche possibili allo stato delle acque sotterranee, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

c) non si verifica alcun ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione;

d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni.”

Controdeduzioni

In merito alle richieste della Regione Sardegna, si è provveduto a:

a. Adeguatezza della copertura dei costi:

1. È stato accolto l'emendamento proposto;

2. Paragrafo 3.1, pag. 15:

2.1 il 2° capoverso è stato così modificato “*...Il recupero di tali costi deve essere garantito, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.9 della DQA...*”;

2.2 Il 3° capoverso è stato così modificato “*..saranno oggetto di riesame nei successivi cicli di programmazione.*”

3. Paragrafo 3.1, pag. 16:

3.1 4° capoverso, è stata introdotta la parola “*contributo*”

3.2 Non è stato accolto l'emendamento all'ultimo capoverso in quanto le modifiche proposte non sono in linea con quanto sancito dall'art. 9 della

direttiva in materia di politica dei prezzi incentivante. I prezzi devono contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali.

b. **Internalizzazione dei costi – costi ambientali e della risorsa**

1. Paragrafo 1.2. – costi ambientali: non è stata accolta la richiesta di eliminare le parole “... imputabile direttamente al soggetto che utilizza la risorsa e/o riceve uno specifico servizio idrico” in quanto in queste si sostanzia il principio del “chi inquina paga” e del “chi usa paga”;
2. Box 4, la proposta non è stata accolta in quanto le modifiche proposte non sono chiare e soprattutto, creano un’ambiguità tassonomica tra costi ambientali e “costi diretti”.
3. Paragrafo 2.2.:
 - 3.1 2° capoverso, secondo punto elenco, in ragione della richiesta di modifica il periodo è stato così riformulato “attribuire gli oneri di copertura in applicazione dei principi “chi inquina paga” e “chi usa paga”
 - 3.2 3° capoverso, in ragione della richiesta di modifica il periodo è stato così riformulato “e i relativi costi (ritenuti efficienti) sostenuti o compensati.”
4. Paragrafo 3., 1° capoverso, non sono state accolte le modifiche richieste. La disposizione delle linee guida va intesa nel senso che “I costi, anche quelli ambientali e della risorsa, sono internalizzati quando trovano compensazione nella corrispondente contabilità dell’utilizzatore”, ovvero l’internalizzazione dei costi ambientali può avvenire per fasi successive, si traducono in costi finanziari se e quando assumono la forma di “spesa” (uscita di cassa), sono compensati se vi è copertura (es.tariffa, canone, contributi, ecc...).

c. **Servizi idrici**

1. La richiesta di integrazione dell’elenco dei servizi idrici con il “servizio idrico multisettoriale” non è stata accolta poiché tale fattispecie è già ricompresa nelle tipologie di servizio di cui alle lettere a) ed f) del paragrafo 1.1.
2. La figura 1 di pag. 10 è stata modificata come richiesto.

d. **Deroghe**

1. Paragrafo 3.3.
 - 1.1 1° capoverso, punto 1, la richiesta di modifica è stata accolta;
 - 1.2 1° capoverso, punto 2, al fine di non appesantire il periodo, la richiesta di riportare i contenuti dell’art.4, comma 5 della DQA è stata accolta, riportando tale testo in nota.

- La Regione **Sicilia**, con nota n.35558 del 17 settembre 2014, ha comunicato che “..non si ravvisano osservazioni alla bozza di cui all’oggetto”.

- La Provincia autonoma di **Trento** – Dip. Territorio, agricoltura, Ambiente e Foreste, con pec del 16 settembre ha evidenziato che, sebbene le linee guida “sono condivisibili nell’impostazione concettuale ed hanno il pregio di analizzare ogni aspetto dell’analisi economica in particolare per quanto riguarda i costi ambientali e della risorsa” queste mancano “di esempi applicativi che possano descrivere meglio il percorso da seguire”, in particolare per quanto attiene la modalità di stima dei costi delle misure supplementari. Ha inoltre evidenziato che “il documento sembra indicare delle procedure assai complesse” che richiedono tempi lunghi come ad esempio la stima dei costi di gestione di possibili utilizzi della risorsa e la valutazione economica sulla migliore combinazione delle misure. Ritiene in merito che “Avendo dei valori di riferimento si potrebbe ottenere una stima più omogenea a livello nazionale, pur tenendo conto delle particolarità di ogni territorio”.

Controdeduzioni

In merito alle richieste della Provincia Autonoma di Trento, gli aspetti evidenziati, pur meritevoli di considerazione, non rientrano tutti nelle finalità delle presenti linee guida. Per quanto riguarda la necessità di avere esempi applicativi, questa Amministrazione è intenzionata ad organizzare, nei prossimi mesi, tavoli tematici dedicati proprio allo scopo di presentare casi di studio ed applicazioni pratiche. Inoltre, ai fini dell'implementazione delle linee guida, questa Amministrazione provvederà, sempre nei prossimi mesi, a produrre un documento di approfondimento delle tematiche affrontate nelle linee guida.

In merito ai costi delle misure, i piani di gestione sono già corredati di stime economiche che possono essere considerate, con le modalità e coerentemente a quanto specificato nelle linee guida, un *proxy* del costo ambientale.

Infine, per quanto riguarda i “*valori di riferimento*”, pur essendo un aspetto rilevante potrà trovare compimento solo a valle dell'applicazione delle linee guida, quando cioè sarà possibile avere informazioni e dati che possano consentire una standardizzazione e modellazione dei costi.

Sono, inoltre, pervenute osservazioni da parte delle Autorità di Bacino Nazionale: del fiume Serchio; dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno; dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione e del fiume Adige. Di seguito si riportano sinteticamente le loro osservazioni e le controdeduzioni di questa Direzione Generale.

- **L' Autorità di Bacino del fiume Serchio**, con nota 2969 del 12 settembre 2014, ha chiesto di:
 1. definire, relativamente alla figura 1 di pag. 10, cosa si intende per “*Altri utilizzatori*” e chiarire cosa si intende per “*incluso l'ambiente*”, ritenendo che qualora “ *si intende che c'è un danno residuo allora dovrebbe essere aggiunta una freccia che collega la “altri utilizzatori, incluso l'ambiente” alla casella “valutazione del danno residuo”*”.
 2. specificare cosa si intenda per “*mitigare*” il danno considerato che su tale termine “*ci sono grandi discussioni*”;
 3. chiarire, nella definizione di Servizio idrico integrato di pag. 4, lett. a) punto 2, come sono definite “*le attività non idriche e come devono essere considerate*”;
 4. chiarire cosa si intende per “*ulteriori misure supplementari*”;
 5. specificare come comportarsi nell'ipotesi di carenza di dati reali per la determinazione del costo della risorsa;
 6. specificare il concetto espresso a pag. 15 delle linee guida “*... occorre trovare la combinazione di misure che diano il miglior risultato in termini di efficacia al minor prezzo*”, in quanto, afferma l'Autorità di bacino, “*Questo risulta possibile in uno scenario dove ho più misure che indipendentemente possono conseguire lo stesso obiettivo*”.

Controdeduzioni

In merito ai chiarimenti chiesti dall'Autorità di Bacino nazionale del fiume Serchio, si specifica quanto segue:

1. “*Altri utilizzatori*,” sono i soggetti che utilizzano la risorsa idrica a vari scopi e a vario titolo (es. pesca) e “*incluso l'ambiente*” è l'ambiente naturale su cui, a valle di un processo decisionale che ha già fatto ricorso alle eccezioni di cui all'art.4 della direttiva 2000/60 CE, residua un danno ambientale il cui costo non è internalizzabile ma che, tuttavia, non impedisce di conseguire gli

- obiettivi ambientali fissati dalla DQA. Pertanto, a valle di tale processo non risulta più necessario effettuare una ulteriore analisi del danno residuo;
2. Al fine di superare l'ambiguità interpretativa del termine "*mitigare*" si è adottato il termine "*ridurre*" considerato come sinonimo del primo ed inteso nell'accezione di limitare il danno ambientale;
 3. La definizione di Servizio idrico integrato di pag. 4, lett. a) e lett. b) è quella adottata dalla dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico, con delibera del 27 dicembre 2013, n. 643/2013/R/idr (allegato A), a cui si rimanda;
 4. In merito alla eventuale indisponibilità di dati reali, si può far ricorso a stime, ad analisi ed indagini economiche e statistiche di settore.
 5. Il concetto "*occorre trovare la combinazione di misure che diano il miglior risultato in termini di efficacia al minor prezzo*" ricalca quello sancito dall'allegato III della direttiva 2000/60 CE e ripreso dall'allegato 10 del D.lgs.152/2006. Ovvero, l'analisi economica è da considerare quale strumento decisionale ai fini della scelta della migliore combinazione delle misure da adottare per conseguire gli obiettivi ambientali. Se le opzioni di scelta di misure possibili si riduce ad una soltanto, l'analisi sarà fatta solo su tale misura, in caso di più misure possibili queste dovranno essere oggetto di confronto sia in termini di economicità che in termini di efficacia dei risultati attesi.
-

- **L'Autorità di bacino dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno**, con nota n. 6929 del 15 settembre 2014, nell'apprezzare le conclusioni cui è giunto il tavolo di lavoro, chiede di:
1. Inserire tra le "opzioni strategiche previste a pagina 12 ... *il monitoraggio quale azione essenziale tra quelle previste*";
 2. Formulare "*anche una proposta per un programma generale o di un orientamento per finanziare (anche attraverso la nuova programmazione 2014/2020) le misure necessarie e previste nei PdG (piani di gestione, n.d.r.)*".

Controdeduzioni

In merito ai chiarimenti chiesti dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno, si specifica quanto segue:

1. Il monitoraggio è un'attività istituzionale e propedeutica alla redazione dei piani di gestione che le Autorità di bacino devono svolgere coerentemente a quanto sancito dall'art. 13 della direttiva 2000/60 CE;
 2. L'ipotesi di formulare un programma generale o di orientamento per finanziare le misure necessarie previste nei piani di gestione esula dalle finalità delle presenti linee guida.
-

- **Le Autorità di bacino (Distretto Alpi Orientali) dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione e del fiume Adige**, con nota n. 2367 – 1933 del 15 settembre 2014, hanno evidenziato che il documento ha un taglio teorico e risulta meno efficace nella elaborazione di proposte operative e che l'implementazione delle stesse richiede un livello di professionalità e di competenza nei profili economico/ambientali che raramente si riscontra nelle dotazioni organiche dei soggetti pubblici a cui il documento è destinato. Hanno altresì sottolineato la necessità della messa a punto di strumenti operativi condivisi (banche dati) e la messa a disposizione delle risorse economiche eventualmente necessarie per l'attività di ricerca. L'Autorità, sebbene concordi con la definizione di costo ambientale "*E*", quindi, "*costo ambientale*"

qualsiasi spesa, intervento o obbligo (vincoli e limiti nell'uso) per il ripristino, la riduzione o il contenimento del danno prodotto dagli utilizzi", manifesta, in via generale, una certa difficoltà nel tradurre in pratica tale concetto, come ha difficoltà a stimare, in ragione dello stato attuale delle conoscenze, il costo della risorsa.

In merito al concetto di adeguatezza del recupero dei costi, ritiene che sebbene e correttamente le linee guida richiamino il "fatto che il recupero dei costi deve tenere conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche, ma non approfondisce ... il complesso e delicato tema della relazione tra adeguatezza del recupero dei costi e settori d'impiego della risorsa idrica", sarebbe necessario evidenziare che il tema dell'adeguatezza del recupero dei costi dovrebbe essere oggetto di scelte politiche di carattere strategico.

Relativamente al tema delle deroghe, l'Autorità, nel lamentare l'assenza di indicazioni operative per la determinazione dei costi sproporzionati, ritiene che le linee guida dovrebbero contenere riferimenti alle tecniche di analisi multi - criteriali ampiamente disponibili in letteratura. Inoltre, ritiene essenziale, ai fini dell'analisi economica, avere una banca dati che consenta la ricostruzione di un quadro conoscitivo completo di tutti i servizi idrici, anche attraverso implementazione e rafforzamento delle banche dati esistenti (SIGRIA, ISTAT, e quella dell'AEEGSI).

Per quanto riguarda le considerazioni di dettaglio, l'Autorità ha chiesto di:

1. Distinguere tra "servizi idrici" propriamente detti, suscettibili di remunerazione e compensazione, e servizi di presidio idraulico ed idrogeologico. A tal riguardo, l'autorità richiama l'art. 2, paragrafo 38 della DQA e non anche il paragrafo 39, per sottolineare una necessità di distinzione.
2. Includere tra gli "usi" la fattispecie di cui all'art.93 del T.U. 1775/1933 (uso domestico senza concessione o autorizzazione) che trova "una certa diffusione nelle aree di bassa pianura del distretto delle Alpi Orientali e costituisce la più significativa fonte di pressione sullo stato quantitativo degli acquiferi sotterranei" e tra gli "utilizzatori" i titolari di licenze di attingimento;
3. Stimare e combattere l'attingimento illegale o abusivo.

Controdeduzioni

In merito alle questioni sollevate dall'Autorità di Distretto Alpi Orientali, si specifica quanto segue:

In generale le questioni non attengono alle finalità delle presenti linee guida, come ad esempio l'assenza di professionalità adeguate presso le Autorità, come anche la messa a disposizione di risorse economiche per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o la messa a punto di una banca dati

Per quanto riguarda il tema dell'adeguatezza del recupero dei costi che dovrebbe essere oggetto di scelte politiche di carattere strategico, le linee guida non possono entrare nel merito delle scelte politiche - istituzionali dei vari soggetti coinvolti e pertanto si sono limitate a sottolineare che "la DQA permette agli Stati membri di tenere conto delle ripercussioni sociali, ambientali, ed economiche, consentendo perfino di non applicare il principio di un adeguato contributo al recupero dei costi per una determinata attività di impiego delle acque, qualora ciò non comprometta il raggiungimento degli obiettivi della DQA.", ai sensi e per gli effetti dell'art.9, comma 4 della direttiva 2000/60 CE.

In merito alle questioni relative alla valutazione dei costi come "sproporzionati", le linee guida hanno indicato le condizioni e i presupposti necessari per la loro individuazione, lasciando alle Autorità la discrezionalità di scelta delle tecniche di quantificazione e di far ricorso anche a tecniche di analisi multi

– criteriali. Quel che qui preme evidenziare è che le Autorità devono tenere conto del fatto che il costo ambientale è definito come *“qualsiasi spesa, intervento o obbligo (vincoli e limiti nell’uso) per il ripristino, la riduzione o il contenimento del danno prodotto dagli utilizzi per raggiungere gli obiettivi di qualità delle acque previsti nei piani di gestione”*, e che esso deve essere quantificato secondo il metodo di stima *“cost based”*. La sproporzione è una valutazione successiva da motivare caso per caso.

In merito ad un maggior aiuto operativo, si ribadisce quanto già espresso nelle controdeduzioni alla provincia Autonoma di Trento, ovvero questa Amministrazione è intenzionata ad organizzare, nei prossimi mesi, tavoli tematici dedicati proprio allo scopo di presentare casi di studio ed applicazioni pratiche. Inoltre, ai fini dell’implementazione delle linee guida, questa Amministrazione provvederà, sempre nei prossimi mesi, a produrre un documento di approfondimento delle tematiche affrontate nelle linee guida.

Relativamente alle questioni di dettaglio, si rappresenta quanto segue.

1. La richiesta avanzata dall’Autorità di distinguere i “servizi idrici” propriamente detti dal servizio di presidio idraulico ed idrogeologico non è accoglibile non ravvisandone la necessità essendo i servizi idrici di presidio idraulico ed idrogeologico già distinti dagli altri servizi idrici, rispettivamente alle lettere g) ed h) delle presenti linee guida. Peraltro, non rileva ai fini della distinzione tra i servizi la modalità di compensazione e remunerazione addotta dall’Autorità come motivazione di distinguo. Infine, il servizio di presidio idraulico ed idrogeologico è pacificamente ricompreso nella lettera a) dell’art. 2, paragrafo 38 della DQA (“arginamento”). Comunque, ai fini dell’analisi economica di cui all’art.5 della direttiva e per gli aspetti di disciplina delle presenti linee guida, fa fede la definizione di utilizzo di cui all’art. 2, paragrafo 39 della DQA più che la definizione di cui al paragrafo 38 richiamato dall’Autorità.
 2. La fattispecie di cui all’art.93 del T.U. 1775/1933 (uso domestico) non è stata esplicitamente contemplata tra gli “usi” poiché la norma disciplina una fattispecie derogatoria e marginale. Tuttavia, l’Autorità dall’esito dell’analisi delle pressioni e degli impatti di cui all’art. 5 della DQA può include l’uso domestico tra gli usi suscettibili di analisi economica, così come previsto dalle linee guida *“ogni altro uso che l’Autorità competente, in sede di pianificazione di bacino, ha identificato come significativo”*.
Quanto alla richiesta di includere nel novero degli “utilizzatori” i titolari di licenze di attingimento, si precisa che le linee guida prevedono che **“Sono utilizzatori: i titolari di una concessione di derivazione d’acqua ai sensi del T.U. 1775/1933 s.m.i. o di qualsiasi altra autorizzazione, permesso o altro atto dispositivo o costitutivo di diritti** sulla base di normative nazionali o regionali ...” e pertanto, si ritiene siano già inclusi.
 3. La valutazione della significatività dell’impatto sui corpi idrici dell’attingimento illegale o abusivo spetta all’Autorità che, come sopra detto, potrà in tal caso includerne gli effetti nella propria analisi.
-

Conclusioni

Il regolamento proposto è da considerare quale misura propedeutica e necessaria per dare attuazione alle disposizioni comunitarie per una più efficace tutela e gestione delle risorse idriche. Il

provvedimento, colmando la lacuna metodologica per la valutazione dei costi ambientali e della risorsa, permetterà di:

- ovviare alle difficoltà riscontrate nella prima pianificazione di bacino dalle Amministrazioni competenti nell'approntare l'analisi economica necessaria alla predisposizione dei piani di gestione;
- avviare il processo di implementazione della direttiva 2000/60 CE anche dal punto di vista economico;
- soddisfare il criterio di condizionalità ex ante per l'accesso ai fondi europei nel contesto della nuova programmazione e politica di Coesione 2014 – 2020.

In ragione delle tematiche affrontate e in attuazione del principio di leale collaborazione, si ritiene necessario acquisire, ai sensi dell'art.2, comma 1 lett.c) del D.lgs. 281 del 28 agosto 1997 s.mi., il parere di codesta Conferenza, evidenziando l'urgenza in considerazione degli obblighi comunitari e degli impegni assunti dall'Italia con la Commissione Europea che prevedono, tra l'altro, l'adozione del regolamento in parola al massimo entro gennaio 2015 e l'aggiornamento dell'analisi economica dei piani di gestione entro dicembre 2015.

Si allega:

1. Bozza del Decreto Ministeriale;
2. Proposta di linee guida;
3. Allegato tecnico *“Proposta metodologica per il reporting degli aspetti economici”*

Ricerca » D.P.C.M. 20-07-2012

Aggiungi all'archivio

* Leggi d'Italia

D.Dirett. 20-07-2012

D.P.R. 20-07-2012

D.P.C.M. 20-07-2012

Del. 20-07-2012

Prov. 20-07-2012

Comunicato 20-07-2012

Del. 20-07-2012

Prov. 20-07-2012

D.P.C.M. 20-07-2012

Prov. 20-07-2012

» **Pagina principale**» **Novità**» **Utilità varie**» **Legislazione****Giurisprudenza**

» Commenti

» Massime

» Sentenze Cassazione

» **Dottrine****Maximus**

» Massime Corte Costituzionale

» Sentenze Corte Costituzionale

» Formulare del Processo Civile

» Formulare del Processo Penale

» Enciclopedia del Diritto

Ricerche Multiple

» Ricerca su tutte le opere

» **Newsletter**

CREDITS

← Documento →

← Risultati →

**D.P.C.M. 20-7-2012**

Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2012, n. 231.

Art. 1 Funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare continua ad esercitare le funzioni in materia di servizi idrici non trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 3, ed in particolare:

a) adotta gli indirizzi per assicurare il coordinamento ad ogni livello di pianificazione delle funzioni inerenti gli usi delle risorse idriche, individuando obiettivi generali e priorità di intervento;

b) adotta gli indirizzi e fissa gli standard di qualità della risorsa ai sensi della Parte III del *D.Lgs. n. 152/06* e delle Direttive comunitarie di settore;

c) definisce criteri e indirizzi per favorire il risparmio idrico, l'efficienza nell'uso della risorsa idrica e per il riutilizzo delle acque reflue;

d) definisce i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività in attuazione del principio del recupero integrale del costo del servizio e del principio «chi inquina paga»;

e) definisce i criteri per la determinazione della copertura dei costi relativi ai servizi idrici, diversi dal servizio idrico integrato e da ciascuno dei singoli servizi che lo compongono nonché dai servizi di captazione e adduzione a usi multipli e dai servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività;

f) definisce gli obiettivi generali di qualità del servizio idrico integrato sul territorio nazionale, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;

g) può definire indirizzi per realizzare, attraverso una modulazione differenziata della tariffa, una perequazione solidaristica tra ambiti diversamente forniti di risorse idriche.

